Alessandro Barbero

La struttura amministrativa del ducato

[A stampa in Idem, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari 2002 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Introduzione: amministrazione centrale e amministrazioni locali

Ogni tentativo di descrivere, nelle loro molteplici interazioni, le istituzioni, gli uffici e gli uomini che consentivano al duca di Savoia di governare i suoi stati deve porre in via preliminare la questione della prospettiva da adottare. Non si tratta qui di riaprire il dibattito sull'opportunità di applicare all'età tardomedievale la nozione e il termine stesso di stato; un interrogativo cui Giorgio Chittolini ha risposto pochi anni fa in chiave sostanzialmente affermativa, e con considerazioni che è difficile non condividere¹. Si tratta, piuttosto, di chiarire che quando parliamo di stato, anche in una prospettiva aperta e pluralistica che assume pienamente il ruolo d'interlocutori spettante a comunità e feudatari, associazioni ed enti religiosi, corporazioni e clientele, non è opportuno identificare le istituzioni di governo prevalentemente con gli apparati centrali, e solo in subordine con le amministrazioni locali, o periferiche, come talvolta si dice.

Se infatti la storiografia degli ultimi anni manifesta una crescente attenzione tanto alle radicate autonomie delle comunità quanto alla persistente vitalità delle giurisdizioni feudali, e se questa tendenza invita a rovesciare la prospettiva verticistica in favore di un accostamento dal basso, tale cioè da render conto innanzitutto dell'orizzonte locale in cui uomini e donne vivevano la propria vita quotidiana, prima di analizzare gli sforzi compiuti da uomini e apparati di governo per disciplinare la moltitudine delle autonomie locali², sembra logico introdurre lo stesso rovesciamento di prospettiva anche quando si voglia descrivere l'intricato sistema amministrativo di uno stato tardomedievale. Lo si identificherà, in altre parole, con i suoi organismi locali prima e più che con gli apparati centrali³.

E ciò tanto più nel caso di uno stato composito come quello sabaudo, che conserva fortissimo in questa età l'aspetto di un aggregato eterogeneo di territori, riuniti in base all'azzardo di una politica di espansione continuamente oscillante nelle sue direttrici⁴. Nel corso del Tre e Quattrocento l'ampliamento dei domini sabaudi, di qua e di là dalle Alpi, avviene sia per aggregazione di intere «patrie» o principati, come accade col Vaud nel 1359 e col principato d'Acaia nel 1418, sia per assorbimento di singole comunità o famiglie signorili, ciascuna delle quali stipula col principe propri patti individuali di dedizione⁵. La realtà politico-amministrativa che più direttamente incide sull'organizzazione degli uomini e sull'inquadramento del territorio è dunque costituita, con ogni evidenza, in primo luogo dalla comunità, che sia autonoma o assoggettata a un potere signorile; e in secondo luogo da quell'aggregato di comunità geograficamente coerenti e unificate da comuni prerogative giuridiche e politiche che Oltralpe si chiama il «pays».

Non a caso a questi due ambiti sovrapposti corrispondono i due principali livelli dell'organizzazione amministrativa savoiarda, la castellania, con autorità immediata su una o più comunità adiacenti, e il balivato, con responsabilità giudiziarie e militari sovrapposte a quelle dei castellani nell'ambito di ogni «pays»; mentre agli organismi centrali di governo non spetta che una funzione, sia pur importantissima, di gestione dei residui finanziari e di composizione dei conflitti. Anche in una prospettiva storica, del resto, questa stratificazione di competenze sembra essere stata raggiunta partendo dai livelli locali: «non v'è dubbio infatti che l'amministrazione sabauda nasca come amministrazione del e sul territorio (prima singole castellanie, poi creazione di coordinamenti regionali, i balivati, infine definizione di un embrione di apparati centrali)»⁶.

Questa caratteristica di fondo dello stato sabaudo trova conferma nella natura della documentazione, che comprende bensì un largo fondo di conti dell'amministrazione centrale, soprattutto conti di tesoreria e dell'hôtel, e una ricca serie di protocolli dei segretari ducali, ma a questi affianca un inesauribile fondo di conti delle amministrazioni territoriali, noti agli studiosi come «conti delle castellanie», i quali offrono una visuale di straordinaria ricchezza sul funzionamento del governo locale⁷. Questa peculiare natura della documentazione si spiega col fatto che, a differenza ad esempio della Sicilia, il ducato sabaudo comprende in larga misura terre demaniali, non troppo spesso alienate nel corso del periodo che qui ci interessa, e di cui anzi

un'ordinanza del duca Ludovico volle proibire espressamente l'alienazione; ed è proprio questa larga presenza del demanio a dare tanta importanza, nel funzionamento dello stato, agli organi locali rispetto a quelli centrali⁸.

Rimane ovviamente aperto il problema del ruolo da attribuire agli ufficiali locali, formalmente inviati dal duca a controllare comunità e balivati, ma per lo più legati alle élites locali da stretti vincoli di interesse, parentela e complicità. Proprio la duplice fedeltà degli ufficiali - e quella, conclamata, pretesa dal principe non è necessariamente più forte di quella, privata e magari inconfessata, nei confronti dei notabili locali o di un proprio personale progetto di radicamento e affermazione - mostra la complessità di un sistema politico che non può essere ridotto a uno schematico dualismo tra centro e periferia: la figura dell'ufficiale è il perno di una rete di relazioni molteplici, e può assumere, a seconda della prospettiva, un valore assai mutevole. L'ufficio stesso, a seconda delle condizioni in cui è concesso e delle persone che lo occupano, può configurarsi come strumento di controllo del governo sul territorio, oppure come caposaldo di forze locali che lo sfruttano per consolidare i propri margini di autonomia, o ancora come lo strumento che consente a personaggi originariamente estranei alla realtà locale di radicarvisi, perseguendo il proprio vantaggio ancor più che quello del principe di cui sono i rappresentanti⁹.

In qualche misura si può addirittura affermare che gli uffici locali, formalmente costituiti su delega del potere centrale, manifestano una propria vitalità che consente loro di prescindere, in situazioni estreme, dalle vicende del centro. Esemplare sotto questo profilo la sopravvivenza delle amministrazioni locali dopo la catastrofe del 1536, quando larga parte del ducato venne occupata dai Francesi e dai Bernesi. Al di qua e al di là delle Alpi la cesura, per altro verso rilevantissima e in qualche caso definitiva, non modificò formalmente titolatura e funzioni degli ufficiali di nomina principesca, benché proprio il diritto di nomina fosse stato strappato al duca di Savoia e incamerato dagli invasori. A Torino, divenuta capitale di una provincia francese e sede di un Parlamento regio, continuano a operare dopo il 1536 un vicario e un giudice, con la stessa qualifica e le stesse competenze di cui godevano quando a nominarli era il duca Carlo II anziché il re Francesco; così come nel Vaud, sottratto per sempre all'influenza sabauda, balivo e castellani continuarono a operare come prima, ma agli ordini di «Messieurs de Berne» ¹⁰.

La continuità, almeno formale, delle istituzioni locali è dunque tale da sopravvivere agevolmente ai mutamenti di regime, non solo quando si tratti di istituzioni rappresentative della comunità e delle autonomie ad essa garantite dagli Statuti, ma perfino delle istituzioni amministrative e di controllo espresse dal centro. Appare perciò legittimo guardare al ducato sabaudo non come a un'organizzazione verticistica in cui il potere discende ordinatamente dalla persona del duca, attraverso i suoi organismi amministrativi centrali, fino alle amministrazioni periferiche, ma piuttosto come un aggregato di amministrazioni locali largamente autonome, benché soggette in modo ora uniforme ora arbitrario al controllo politico, militare e finanziario del centro¹¹.

1. Il ducato sabaudo: un aggregato di patrie e comunità

1.1. I domini transalpini

I domini transalpini della dinastia sabauda comprendevano una vasta area fra il Rodano, il Giura e le Alpi, già appartenente all'antico regno di Borgogna, di cui il conte Umberto raccolse l'eredità alla morte dell'ultimo re Rodolfo III, nel 1032. L'articolazione geografica di questi territori coincide in larga misura con l'articolazione amministrativa in funzione nel tardo Medioevo, per cui a ogni «pays» dotato di una propria identità storica e geografica corrispondeva in linea di massima un balivato. L'eccezione più rilevante era rappresentata dal balivato di Savoia, che riuniva tre zone adiacenti, ma dalle caratteristiche individuali ben distinte: la Savoia vera e propria, la Tarantasia e la Moriana. La Savoia è la pianura compresa fra l'Isère e il lago del Bourget, in cui sorgono la città di Chambéry, sede nel tardo Medioevo di diversi apparati di governo, e l'abbazia di Hautecombe, da sempre legata alla dinastia; la Tarantasia è la scabra valle dell'Isère, che attraverso il Piccolo San Bernardo assicura le comunicazioni con la Valle d'Aosta; la Moriana, infine, coincide con la valle dell'Arc, appena meno aspra, ma attraversata dalla strada di Francia che da tempo immemorabile la mette in collegamento, attraverso il Moncenisio e il Monginevro, con la Valle di Susa, e di qui con la pianura piemontese e lombarda.

L'aggregazione delle tre zone in un solo balivato denuncia forse l'intenzione di assicurare un controllo unitario delle principali vie di comunicazione, ma riflette ancor più probabilmente i tempi diversi dell'affermazione dell'egemonia sabauda. La Savoia, l'antico «pagus Savogiensis», costituiva la culla della dinastia, e altrettanto si dovrebbe poter dire della Moriana, così strettamente legata alle vicende familiari che fra XII e XIII secolo i discendenti di Umberto si definivano conti di Moriana piuttosto che di Savoia; senonché la resistenza del vescovo di Moriana, insediato a St. Jean de Maurienne, costituì a lungo un ostacolo per la piena affermazione della sovranità dinastica nella valle dell'Arc¹². Quanto alla Tarantasia, l'insubordinazione del suo arcivescovo, insediato a Moûtiers e dotato di larga autorità in quanto metropolita di parecchi altri vescovi insediati nei domini sabaudi, impedì a lungo al conte di imporre pienamente il proprio controllo sull'alta valle dell'Isère¹³. Proprio per controbattere la volontà autonomistica di quei prelati si affermò, con ogni probabilità, la prassi di riunire Moriana e Tarantasia in un'unica circoscrizione amministrativa insieme a quella «Savoie propre» che costituiva il centro più saldo del potere dinastico¹⁴.

Oltre il Rodano, intorno ai contrafforti meridionali del Giura, il «pays» di Bugey formava egualmente parte dei possessi primitivi della dinastia sabauda, e costituiva un balivato a sé stante. Ad esso venne riunito all'inizio del Quattrocento il balivato, fino allora autonomo, di Novalaise, ossia l'area compresa fra il Rodano e il lago del Bourget, adiacente alla «Savoie propre». Ancora più a occidente, fra l'Ain e la Saône, il vasto e fertile balivato di Bresse, acquisito alla fine del Duecento, spingeva l'autorità dei Savoia fin nel cuore del regno di Francia, ponendo sotto il loro controllo un ampio territorio a ridosso di Lione; non a caso sarà proprio la Bresse il primo possedimento che la dinastia dovrà cedere definitivamente alla Francia, nel 1601.

A partire da nuclei di antico dominio sabaudo si era altresì costituito il vasto e composito balivato del Chiablese, la vasta area a sud e a est del Lemano dove sorgevano alcune fra le maggiori residenze sabaude, Chillon, Thonon, Ripaille, e dove al tempo di Amedeo VIII batteva il cuore del ducato. Un solo balivo, insediato appunto a Chillon, assicurava il governo della provincia, dal versante alpino vallesano che a partire dal Gran San Bernardo scende verso la pianura, e poi giù lungo l'ampia valle del Rodano, fino alla sua confluenza nell'estremità orientale del Lemano, «caput laci» appunto, da cui il nome di Chiablese: un territorio oggi diviso fra i cantoni di Vaud e del Vallese e il dipartimento della Haute-Savoie, ma dotato allora di una propria identità, in virtù sia della comune lingua francese, sia della soggezione alla dinastia sabauda, che proprio qui, a St. Maurice d'Agaune, aveva una delle sue più importanti abbazie familiari¹⁵.

I domini originari della dinastia comprendevano infine la Valle d'Aosta, cruciale zona di passaggio, in contatto con la Tarantasia tramite il Piccolo San Bernardo, con il Chiablese attraverso il Gran San Bernardo, e naturalmente con la pianura piemontese. Benché non esista una vera e propria barriera geografica fra Valle d'Aosta e Piemonte, la regione, appartenente da sempre al regno franco-borgognone e ancora totalmente francofona nel tardo Medioevo, era considerata a pieno titolo come parte dei domini transalpini, e i suoi delegati partecipavano alle assemblee degli stati di Savoia, non a quelle del Piemonte. Controllata dalla dinastia, almeno nominalmente, fin dalle origini, la Valle d'Aosta costituisce un esempio quasi unico di «pays» dalle caratteristiche estremamente compatte, in cui, salvo minime variazioni, coincidono esattamente da tempo immemorabile i confini della diocesi e della circoscrizione amministrativa, contea carolingia dapprima, poi balivato sabaudo¹⁶.

A questi territori, su cui la dinastia sabauda esercitava il suo controllo indiscusso già nel XII, o al più tardi nel XIII secolo, occorre aggiungere le nuove acquisizioni trecentesche, avvenute per lo più, contrariamente a ciò che avverrà con la successiva spinta espansionistica verso il Piemonte e la Lombardia, attraverso l'acquisto di interi principati territoriali, aggregati senz'altro ai domini sabaudi mediante l'erezione di altrettanti nuovi balivati. Nel 1354, la vittoria di Amedeo VI sui Delfinesi nella battaglia di Les Abrets portò all'annessione del Faucigny, l'area montagnosa stretta fra il massiccio del Monte Bianco e il Lemano; del «pays de Gex», a occidente del lago, e dell'ancor più occidentale Valbonne, in cambio dei quali vennero però ceduti i possedimenti savoiardi nel Delfinato, organizzati fino a quella data nei balivati del Viennois e del Rossillon. I tre «pays» così acquisiti erano di dimensioni assai diverse, poiché se il Faucigny comprendeva dieci castellanie

demaniali, la Valbonne ne contava soltanto quattro, e addirittura una soltanto il Gex; e tuttavia inizialmente ognuno dei tre divenne un balivato autonomo, a riprova di una deliberata volontà di far corrispondere le circoscrizioni amministrative ai tradizionali confini storicogeografici¹⁷.

Pochi anni dopo la vittoria sul Delfino, nel 1359, in seguito alla morte di Luigi II di Savoia signore del Vaud, Amedeo VI acquistò per 160.000 fiorini l'intera ricca e popolosa pianura a nord del Lemano, che avrebbe costituito a partire da quel momento uno dei punti di forza del dominio sabaudo, pur conservando gelosamente le proprie peculiarità giuridiche: come la celebrazione di proprie assemblee dei Tre stati e una propria *coutume*, prevalente, come in Valle d'Aosta, sui *Decreta seu Statuta* del 1430. Sfuggì tuttavia alla dinastia, allora e in seguito, il pieno controllo della città di Losanna, metropoli del Vaud, il cui vescovo si mantenne sempre in maggiore o minor misura autonomo rispetto ai Savoia¹⁸.

Nei primi anni del Quattrocento, infine, dopo la morte dell'ultimo conte del Genevese e un lungo percorso di negoziati e processi, Amedeo VIII riuscì a ingoiare l'ultimo boccone, da lungo tempo desiderato e ormai completamente circondato dalle terre sabaude¹9; ad esclusione, tuttavia, anche in questo caso, della città di Ginevra, la cui oligarchia, schierata dapprima a fianco del vescovo e in seguito, quando il duca ebbe raggiunto un largo controllo sull'elezione episcopale, spesso in contrasto con lui, non si sottomise mai completamente all'egemonia sabauda²o. Inutile aggiungere che tanto il Vaud quanto il Genevese costituirono, fin dal momento della loro annessione, due balivati autonomi, il primo dei quali, in particolare, ebbe sempre un posto di primo piano nel quadro della dominazione sabauda.

Un caso a parte nella geografia amministrativa del ducato è poi quello di Nizza, annessa nel 1388. Nei primissimi anni i nuovi possedimenti, che oltre alla città comprendevano anche l'entroterra, consentendo al duca di parlare della «terra nostra Provincie», erano governati da un siniscalco, a imitazione delle precedenti usanze angioine. Ma quasi subito questo funzionario comincia a essere indicato invece col titolo di «gubernator Nicie», o «gubernator Provincie», che resterà poi per sempre in uso. Imitazione, fors'anche in questo caso, di abitudini francesi, la precoce istituzione di un governatore sottolinea comunque l'eccezionalità dell'*enclave* nizzarda all'interno della dominazione sabauda. Sul piano della geografia amministrativa, Nizza non apparteneva propriamente né alla «patria» cismontana né a quella transalpina, pur gravitando piuttosto verso quest'ultima: nel 1396 Amedeo VIII stabilì ufficialmente che il siniscalco fosse scelto fra i «nobiles nostri vassalli et homines comitatus nostri Sabaudie citra montes» - un savoiardo, cioè, e non un piemontese né tanto meno un locale²¹.

Al tempo di Amedeo VIII gli stati transalpini e francofoni del ducato erano dunque organizzati in otto balivati, e cioè, nell'ordine pressoché immutabile adottato dai documenti amministrativi, Savoia, Genevese, Bugey, Bresse, Chiablese, Faucigny, Vaud, Aosta, oltre alla «terra Provincie». Si trattava di circoscrizioni assai diverse per dimensioni, tanto in senso puramente geografico, quanto per il numero di castellanie demaniali su cui il balivo doveva esercitare la propria supervisione: dalle quattro o cinque castellanie che rientravano nel balivato di Aosta fino alle venti del Genevese. Complessivamente i balivi del duca avevano alle proprie dipendenze oltre un centinaio di castellanie, senza contare, s'intende, le signorie nobiliari, che potevano essere altrettanto o più numerose, e sulle quali i balivi esercitavano soltanto una sorveglianza indiretta; se si considera che ogni castellania comprendeva normalmente da una a dieci parrocchie, almeno una delle quali sede di un castello, e inviava ogni anno il suo rotolo di conti alla Camera dei Conti di Chambéry, ci si potrà fare una prima idea dell'estensione dei domini sabaudi d'Oltralpe, e della complessità della macchina amministrativa necessaria per padroneggiarli²².

1.2. I domini cisalpini

Al pari degli stati savoiardi, anche i domini piemontesi dei Savoia rappresentavano un insieme non solo geograficamente frastagliato, ma fortemente eterogeneo al suo interno, divisi com'erano in parecchi aggregati di comunità, considerati e trattati come aree distinte dall'amministrazione ducale. Rispetto all'area transalpina, l'organizzazione amministrativa dell'area piemontese appare ancor più confusa e irregolare. La circoscrizione di base è anche qui la castellania, ma il fatto che molte castellanie abbiano come sede un centro urbano anziché una comunità rurale fa sì che le loro

dimensioni e la loro organizzazione interna siano assai più variabili di quanto non accada Oltralpe. L'ascesa dei centri urbani aveva del resto determinato, prima della penetrazione sabauda in Piemonte, una riorganizzazione politico-amministrativa del territorio tale da impedire in larga misura la formazione di identità territoriali paragonabili a quelle dei «pays» transalpini. Alla sovrapposizione fra «pays» e balivato si sostituiscono perciò, nei domini sabaudi al di qua delle Alpi, altre ripartizioni amministrative, costituite sulla base di considerazioni al tempo stesso storiche, geografiche e politiche; per comprenderne la genesi è necessario ripercorrere storicamente la formazione del Piemonte sabaudo.

Il nucleo più antico della dominazione sabauda di qua dai monti era formato dalle valli di Susa e di Lanzo, che attraverso i passi alpini comunicano direttamente con la Moriana e la Savoia. Quest'area costituiva un balivato, l'unico che i Savoia abbiano insediato di qua dai monti, comprendente otto castellanie, e per questo la si trova designata a volte nei documenti amministrativi piemontesi come «terra baylivatus», altre volte semplicemente come «terra vetus». L'area di successiva espansione dei domini sabaudi, che comprende al suo interno città fra le più importanti come Pinerolo e Torino, sottomesse rispettivamente nel 1246 e nel 1280, venne costituita in principato alla fine del Duecento e concessa in appannaggio a un ramo cadetto della dinastia sabauda, che prese il titolo di principi d'Acaia. Il principato d'Acaia durò fino al 1418, quando alla morte dell'ultimo principe i territori vennero riuniti al ducato di Amedeo VIII²³; anche in seguito tuttavia la sua memoria non scomparve, poiché fino al Cinquecento le comunità che ne avevano fatto parte continuarono a essere considerate unitariamente dall'amministrazione e ad essere solidali sul piano fiscale, tanto che nei documenti amministrativi si continua a indicarle come «terra principatus» ²⁴.

La successiva espansione dei domini sabaudi oltre la Dora, in direzione della Lombardia, comprende centri come Ivrea, Biella, Vercelli, Chivasso, annesse rispettivamente nel 1313, nel 1379, nel 1427 e nel 1435: ed è quindi caratterizzata sia dalla dedizione relativamente tardiva, sia dalla posizione geografica protesa verso oriente. Questi paesi, che in certi periodi erano amministrati da un capitano generale nominato espressamente per quest'area, sono indicati collettivamente come «terre ultra Duriam», o anche «terre Lombardie patrie ducalis», a conferma del carattere periferico che veniva loro riconosciuto rispetto all'insieme della «patria Pedemontana». Ricordiamo infatti che a questa data il Piemonte come espressione geografica comprendeva soltanto l'area immediatamente subalpina, e Vercelli, per non parlare di Novara, era considerata a pieno titolo Lombardia²⁵.

Una quarta area, contraddistinta, a differenza delle precedenti, dall'assenza di qualsiasi *enclave* demaniale, era costituita dai domini delle famiglie comitali note collettivamente come conti del Canavese. Erano famiglie già al potere prima dell'avvento dei Savoia, che si ricollegavano addirittura all'età ottoniana, e che in seguito si erano via via sottomesse alla dinastia sabauda, ma conservando sempre una larga autonomia politica; questo territorio era solidale sul piano fiscale ed era designato nei documenti amministrativi come «terra nobilium Canapicii». Un'ultima ripartizione, infine, a carattere esclusivamente amministrativo e non geografico, è rappresentata dai territori di tre grandi comuni indipendenti del Piemonte centromeridionale, Chieri, Cuneo e Mondovì, che si sottomisero al dominio sabaudo solo nel corso del Trecento, rispettivamente nel 1347, 1382 e 1396. In tutti e tre i casi il comune conservò anche dopo la dedizione il controllo amministrativo di un territorio piuttosto ampio: si trattava quindi di centri politicamente sottomessi, ma largamente autonomi dal punto di vista amministrativo, periferici rispetto al resto dei domini, e che per giunta godevano di amplissime esenzioni fiscali, sicché è naturale che i funzionari dell'amministrazione ducale tendessero a considerarli come una categoria a parte.

È chiaro che la ripartizione così delineata non può essere considerata puramente geografica, ma al contrario risulta fortemente condizionata dalle vicende politiche: l'espansione della dominazione sabauda in Piemonte era stata scandita da ritmi e tempi diversi, cui corrispondeva un grado diverso di autonomia amministrativa e di sgravio fiscale. Ragioni che spiegano d'altronde la permanenza di una solidarietà e di un'abitudine ad operare collettivamente, ad esempio, fra le comunità e i signori che avevano appartenuto in passato al principato, o fra quelli della «terra vetus». La persistenza di questa suddivisione amministrativa fino al primo Cinquecento non è

soltanto un prodotto della pesantezza dell'amministrazione centrale: le comunità stesse tendevano a organizzarsi, in particolare per la ripartizione del carico fiscale, secondo queste linee, sentite come ancor sempre vitali e operanti²⁶.

2. Le comunità

2.1. Comunità mediate e comunità immediate

Le ripartizioni geografiche descritte nelle pagine che precedono costituivano il quadro di riferimento naturale di ogni iniziativa politica intrapresa dai duchi, soprattutto sul piano fiscale; considerare lo stato come un aggregato di «patrie», approssimativamente coincidenti, almeno Oltralpe, con le più ampie fra le circoscrizioni amministrative, cioè i balivati, offriva al governo un criterio economico per gestire i rapporti tanto con la nobiltà feudale quanto con le amministrazioni dislocate sul territorio. Non c'è dubbio tuttavia che la cellula amministrativa fondamentale del ducato va individuata a un livello ancor più locale: quello della comunità, intesa nel senso di una o più parrocchie che si riuniscono in una stessa castellania, se demaniali, o che obbediscono al medesimo signore, quando si tratti di comunità infeudate. Non soltanto le singole province, ma i domini sabaudi nel loro complesso si definiscono, e sono pensati dall'amministrazione centrale, come un aggregato di comunità: a ogni concessione di sussidio, la quota assegnata a una circoscrizione viene immediatamente scomposta in quote minori attribuite alle comunità, ciascuna delle quali, tramite i propri rappresentanti, partecipa direttamente alle riunioni dei Tre stati cui è affidato il compito di negoziare col duca²⁷.

A quanto si può giudicare, non esiste alcuna distinzione amministrativa fra comunità urbane e rurali, anzi queste categorie sono apparentemente sconosciute all'amministrazione ducale. Senza dubbio ciò rispecchia il fatto che la realtà urbana è poco rilevante nei domini transalpini, dove persino la città più importante, Chambéry, che per alcuni aspetti può essere considerata come la capitale dell'intero ducato, a metà del Quattrocento non arriva a cinquecento fuochi²⁸. Quel che più conta, le città d'Oltralpe, diversamente da ciò che accade negli stati regionali italiani, non dispongono di un proprio dominio territoriale; sicché riveste poca o nessuna importanza, nel ducato sabaudo, la categoria molto importante in Italia delle comunità rurali subordinate a una dominante urbana, con tutti i problemi e i conflitti che ne conseguono, mentre quasi tutte le comunità sono quelle che altrove si chiamano «terre separate» ²⁹.

Rimane ancora da studiare, ed anzi è forse uno dei primi filoni di ricerca che meriterebbero un approfondimento, la reazione del governo sabaudo allorché vennero acquistate città italiane come Torino, Chieri, Cuneo, Savigliano, e soprattutto Mondovì e Vercelli, che avevano un proprio contado assoggettato, anche se quasi sempre di dimensioni ridotte, e continuarono ad amministrarlo anche dopo l'annessione. La diversa titolatura attribuita ai funzionari sabaudi insediati in queste città, che non sono mai chiamati castellani, ma vicari, capitani o addirittura governatori, sembrerebbe indicare perlomeno una consapevolezza del problema; più in generale, non c'è dubbio che il confronto con le oligarchie e le istituzioni urbane piemontesi rappresentava per il principe un problema politico a sé stante³⁰; ma non si può dire, allo stato attuale delle conoscenze, che sul piano amministrativo ne risultasse un atteggiamento programmaticamente diverso verso comunità urbane e comunità rurali.

Assai più importante, agli effetti amministrativi, era la suddivisione fra le terre demaniali, tenute sotto l'amministrazione diretta del duca - le «communitates domini», come si diceva - e le «terre nobilium»: comunità cioè infeudate a nobili, e che rispondevano al duca solo tramite la mediazione del proprio signore³¹. Si tratta di una suddivisione trasversale rispetto a quella geografica illustrata in precedenza, e almeno altrettanto importante: la ritroviamo al di qua e al di là delle Alpi, nel balivato di Savoia, culla della dinastia umbertina, come in quelli di più recente acquisizione quale ad esempio il Vaud; e, in Piemonte, così nel principato come nella «terra vetus», e anche nelle nuove terre oltre la Dora. Ovunque, la distinzione fra le comunità i cui ufficiali erano nominati dal duca, e quelle dove la nomina spettava a un signore, costituisce la principale discriminante nei rapporti fra amministrazione ducale e società locale³².

A rigore una terza categoria dovrebbe essere riservata ai possedimenti ecclesiastici, distinti da quelli nobiliari in quanto quasi completamente esenti sul piano fiscale e, di fatto, meno soggetti alla giurisdizione del duca, grazie al largo spazio tuttora riconosciuto alla giustizia ecclesiastica. Questa tripartizione corrisponde abbastanza esattamente al principio costitutivo delle assemblee dei Tre stati, in cui si riunivano appunto rappresentanti dei nobili detentori di giurisdizione, delle comunità immediate e degli enti ecclesiastici. Sulle terre ecclesiastiche, tuttavia, mancano per ora studi approfonditi; e in ogni caso sembra che si possa tranquillamente considerarle come una categoria minoritaria. Per contro l'opposizione fra comunità immediate e «terre nobilium» appare centrale per comprendere le dinamiche politiche del ducato sabaudo, ed era ritenuta discriminante anche dai contemporanei: le comunità immediate consideravano questo *status* come un privilegio, e può capitare di incontrare nelle fonti il caso in cui il duca, su richiesta formale di una comunità, si impegna a non infeudarla mai, mantenendola per sempre sotto il suo dominio diretto³³.

A loro volta i funzionari dell'amministrazione ducale, e in particolare i procuratori fiscali, il cui compito consisteva appunto nel salvaguardare le proprietà del demanio, tendevano a identificare senz'altro l'interesse del principe con l'allargamento del dominio diretto e l'erosione delle giurisdizioni nobiliari: quando la morte senza figli maschi del conte François de Challant, avvenuta nel 1442, e la conseguente interminabile lite fra i suoi agnati indussero il duca a ordinare il sequestro preventivo dei castelli contesi, il viceprocuratore fiscale in Valle d'Aosta indirizzò al principe un memoriale consigliando di non restituire mai più l'eredità alla famiglia Challant, la cui potenza costituiva a suo giudizio una minaccia per il pieno esercizio della sovranità ducale nel balivato aostano³⁴.

La nobiltà, per parte sua, tendeva comprensibilmente a ritenere che l'infeudazione delle comunità rappresentasse invece la forma preferibile di governo, e a guardare con sospetto ogni ingerenza degli ufficiali principeschi: nel 1487 gli stati savoiardi chiesero formalmente al duca di decretare che «poent d'aultre officier ne doeje venir exequuter nulles lettres en la iuridicion des nobles se se n'est par defaulte de leurs officiers»³⁵. Non era raro, del resto, che il principe stesso si dimostrasse sotto questo aspetto più solidale con i suoi vassalli che con i suoi ufficiali. Nel 1385 il conte Amedeo VII infeudò ai nobili Sarriod d'Introd i propri uomini della Val di Rhêmes, zona in gran parte già soggetta a quella famiglia, giustificando ufficialmente l'alienazione col desiderio che gli «homines nobiles et fideles nostri suis patrimoniis et iuribus sub quietis dulcedine gaudeant, et reiectis turbationibus et officiariorum subtilitatibus invidis vivere valeant in quieto»: testimonianza curiosa ma tutt'altro che insolita, questa, di un fastidio per lo zelo degli ufficiali che s'indovina largamente diffuso fra i nobili, e che persino il principe, in quanto personalmente partecipe della mentalità e della cultura dei suoi vassalli, non poteva permettersi di ignorare³⁶.

2.2. Le autonomie delle comunità: gli Statuti

Il punto di partenza per analizzare il rapporto fra amministrazione e comunità, mediate o immediate che siano, è rappresentato dagli Statuti. Quasi ogni comunità godeva di Statuti o franchigie che regolamentavano il suo rapporto col detentore della giurisdizione, fosse questi il duca o un nobile o un ente ecclesiastico. Gli Statuti piemontesi, che si conservano per lo più in redazioni del Tre, Quattro e Cinquecento, sono ancora poco studiati; le carte di franchigia concesse dai Savoia alle principali comunità urbane dell'area transalpina sono state oggetto di una puntuale ricognizione di Ruth Mariotte-Löber, che ne ha tuttavia indagato soprattutto gli aspetti formali³⁷. Un primo sondaggio mostra che le garanzie offerte dagli Statuti sono normalmente più estese in Piemonte che in Savoia, come è ovvio se si considera che i domini cisalpini della dinastia comprendevano le comunità urbane più ricche e popolose e, soprattutto, più avvezze a governarsi in larga misura da sole. Meno significative appaiono le differenze statutarie fra comunità urbane e comunità rurali, fatta eccezione appunto per la minor forza contrattuale e organizzativa manifestata da queste ultime. Gli Statuti delle comunità urbane sono di solito più complessi e articolati, in previsione di un margine assai più ampio e regolamentato di autogoverno, mentre quelli delle comunità rurali tendono a essere più sommari; ma tutti presentano la stessa struttura e rispondono alle medesime preoccupazioni.

Questa analogia nasce soprattutto dal fatto che gli Statuti delle comunità rurali prendevano di solito a modello quelli di una città vicina; essa conferma comunque la scarsa incidenza della distinzione urbano/rurale nella cultura amministrativa del ducato sabaudo. Ma la struttura degli

Statuti è altresì la stessa nelle comunità mediate e in quelle immediate, e ciò perché formalmente in un caso come nell'altro essi debbono regolamentare il rapporto fra la comunità e gli ufficiali nominati dal signore, senza considerare se questi sia il duca oppure una famiglia nobile. Ciò non significa, naturalmente, che la differenza fra essere governati da un signore locale o direttamente dal duca non fosse di fatto abbastanza consistente; ma soltanto che sul piano formale il rapporto fra la comunità e il detentore della giurisdizione era calato nelle medesime forme. Del resto era prassi consueta nel ducato che una comunità confiscata a un nobile ribelle passasse sotto amministrazione diretta, o che località appartenenti al demanio fossero da un giorno all'altro infeudate, ad onta di ogni disposizione in senso contrario; e questi trapassi di proprietà, dalle conseguenze enormi per le comunità interessate, non comportavano di solito la decadenza dei vecchi Statuti e la redazione di nuovi.

Per la medesima ragione, non è possibile riconoscere una tipologia statutaria propria dei paesi sabaudi e distinta rispetto agli stati confinanti, come il Delfinato, i marchesati di Saluzzo e di Monferrato o il ducato di Milano. Molte comunità infatti erano state aggregate tardivamente ai domini sabaudi, dopo aver appartenuto magari per secoli a uno degli stati rivali e confinanti, e non per questo avevano mutato i loro Statuti precedenti. Villafalletto, una delle «terre nobilium» del principato, era stata fino al 1322 una castellania immediata del marchese di Saluzzo; in quell'anno il marchese l'aveva infeudata ai Falletti, famiglia astigiana; questi più tardi erano passati dalla parte dei Savoia ed erano stati investiti da Amedeo VI nel 1372. Nel 1433 Amedeo Falletti, che teneva il luogo da Amedeo VIII, confermò gli Statuti di Villafalletto; questa redazione è la prima che ci sia pervenuta, ma è stato dimostrato che essa non è altro che la ricompilazione di Statuti che esistevano già prima della dedizione ai Savoia, e che anzi risalivano probabilmente alle franchigie concesse dai marchesi di Saluzzo nel 1312, quando Villafalletto era ancora una castellania immediata del marchesato³⁸.

Va da sé che sugli Statuti si poteva intervenire, e all'occasione anche molto pesantemente: quelli di Torino, ad esempio, vennero riscritti nel 1360, nel momento in cui il conte Amedeo VI imponeva il suo protettorato sul principato d'Acaia, per includere una serie di meccanismi di controllo che subordinavano inequivocabilmente la vita politica cittadina alla sorveglianza dei funzionari comitali³⁹. Ma al di là di queste misure di natura politica, che soprattutto nelle realtà urbane piemontesi a tradizione comunale dovevano assicurare la supremazia degli ufficiali nominati dal principe sulle ancor vitali magistrature cittadine, non si riscontra nei domini sabaudi uno sforzo sistematico per uniformare gli Statuti locali o comunque subordinarli alla legislazione principesca; anzi, perfino nella codificazione di Amedeo VIII, quei *Decreta seu Statuta* del 1430 di cui si è a volte sopravvalutata la portata unificatrice, il duca riconosce esplicitamente di non volere con ciò opporsi «rationabilibus capitulis terrarum nostrarum Italie, Pedemontium et Provincie, quibus per hec statuta nostra derogare non intendimus nec volumus»⁴⁰.

2.3. Le assemblee dei Tre stati

Il margine di autonomia riconosciuto alle comunità si manifesta con particolare evidenza, durante il Quattrocento, in occasione delle riunioni dei Tre stati⁴¹. In linea di principio, queste assemblee rappresentative erano convocate per deliberare sulle richieste di denaro presentate dal duca, che al pari del re di Francia, e degli altri principi francesi dell'epoca, non avrebbe mai potuto pretendere «de mettre un denier sur ses subjects sans octroy et consentement de ceux qui le doivent payer»⁴². Per il duca, insomma, il solo mezzo per far fronte a spese straordinarie, occasionate da contingenze militari o diplomatiche, consisteva nel fare appello ai sudditi per ottenere quello che nel ducato si chiamava abitualmente un sussidio. La concessione poteva essere deliberata soltanto dai Tre stati, che si riunivano separatamente per il Piemonte e la Savoia, e solo raramente in seduta congiunta; queste ultime si tenevano di solito in Savoia, ma a partire dal 1458 occasionalmente anche in Piemonte⁴³.

Il fatto che i possedimenti ecclesiastici fossero esentati dal contribuire ai sussidi spiega perché la partecipazione del clero alle assemblee fosse in genere poco rilevante⁴⁴; ad intervenire, per ascoltare le richieste ducali presentate dal cancelliere o da altri esponenti del consiglio, erano i feudatari titolari di giurisdizione, che rispondevano per i loro sudditi, e i rappresentanti eletti dalle

comunità immediate. Se si considera che queste ultime comprendevano tutte le città e le «quasicittà» del ducato, e fornivano dunque la maggior parte del gettito, è facile concludere che i veri protagonisti dell'assemblea, se non altro in quanto interlocutori recalcitranti e che bisognava cercar di convincere, erano proprio gli esponenti delle comunità.

A partire dalla metà del Quattrocento, l'assemblea dei Tre stati assunse però un ruolo più politico, che andava decisamente oltre la facoltà di discutere, magari ridimensionare, e alla fine comunque più o meno di malavoglia ratificare, le richieste finanziarie del duca. Nell'epoca di torbidi che si aprì con gli ultimi anni del regno di Ludovico e proseguì poi quasi ininterrottamente fino al Cinquecento avanzato, l'assemblea divenne per il duca e per i suoi consigli, in particolare quello cismontano che si trovò a dover governare per anni praticamente da solo la parte piemontese del ducato, un interlocutore prezioso con cui confrontarsi nei frequenti momenti d'incertezza o di crisi. In un momento critico come il 1476, quando la ribellione di Filippo di Bresse contro la reggente Iolanda stava per sprofondare il paese nella guerra civile, il Consiglio cismontano e «la maior parte de la dieta de li Tre Stati» presero apertamente posizione per Iolanda, e non esitarono a dichiarare «che loro in nome d'essa madama sono ben sufficienti de governare queste patrie de qua da li monti»45. Alla stessa congiuntura risale la più nota, e spesso citata, testimonianza sul ruolo politico dei Tre stati, quella che l'ambasciatore sforzesco Gioan Bianco ascoltò da Luigi Tagliandi, nobile d'Ivrea, capitano d'armi e autorevole consigliere del duca, un uomo insomma che della politica assembleare aveva una vasta e diretta esperienza: «Aluyse Tagliante me ha dicto che benché habiano signore, nientedemanco al effecto in ogni grave caso sono li Tre Stati che concludeno, deliberano et governano questo paise, né el signore da sé è possente ad sostenire una impresa se li Tre Stati non l'adiutano»46.

È probabile che queste affermazioni, fatte in un momento di gravissima crisi politica e, per di più, con un'intenzione precisa nei confronti dell'interlocutore milanese, non rappresentino un giudizio obiettivo e valido per l'insieme del nostro periodo; ma certo nel secondo Quattrocento non sono rari i momenti in cui il governo ducale avverte la necessità politica impellente di riunire l'assemblea non, semplicemente, per chiedere finanziamenti, ma per discutere la congiuntura politica. Il tono pressante con cui il Consiglio cismontano, nell'ottobre 1468, convocò a Torino i delegati piemontesi, premettendo che «congregacione, auxilio et deliberacione Trium Statum tunc opus est, cum salus et quies patrie turbari moliuntur», è emblematico del ruolo consultivo e deliberativo ormai largamente riconosciuto all'assemblea; e altrettanto significativa è la reiterata insistenza con cui i Tre stati proposero al duca, nell'ultimo quarto del XV secolo, la nomina d'una giunta, scelta al loro interno «tam ex dominis prelatis ecclesiarum quam nobilibus et vaxallis castellorum ac etiam de ipsis comunitatibus, ex omni patria ducali etiam Niciensi», con compiti anche ampi di governo e di riforma, per esempio dei Consigli ducali⁴⁷.

Sappiamo poco, per contro, delle dinamiche interne all'assemblea, che a giudicare dai verbali si dimostra spesso turbata, almeno in prima convocazione, di fronte all'esosità delle richieste ducali, ma che c'era senz'altro modo di manovrare dall'interno, esercitando pressioni sui singoli delegati, fino a condurla al risultato desiderato. Lo stesso Tagliandi, proseguendo le sue confidenze all'oratore sforzesco, aveva pur affermato che «sempre li Tre Stati concluderano, deliberarano et farano quello che da li principali del paise gli serà per la pace et ben del paise persuaso», lasciando intravedere una dinamica in cui il prestigio, le relazioni clientelari, e in definitiva il peso politico di pochi magnati vicini al duca finivano per prevalere sugli orientamenti confusi dei molti borghesi o nobilucci locali che rappresentavano le comunità. E infatti è raro che una domanda pressante di denaro perorata dal duca in persona o da uno dei suoi maggiori collaboratori non fosse soddisfatta, anche se ogni volta erano necessarie trattative piuttosto complesse per venire a capo delle innumerevoli difficoltà frapposte dai delegati. La rassegnazione di fondo con cui i deputati delle comunità si presentavano all'assemblea è ben testimoniata dalle istruzioni che il Consiglio comunale di Moncalieri dettò nel 1461 al suo rappresentante: doveva opporsi alla richiesta ducale o almeno condizionare il pagamento a certe concessioni, «et nihilominus, si alii de patria et de principatu se obligent, faciat prout alii facient et prout melius poterit»48.

Quando un sussidio era finalmente concesso, i Tre stati procedevano alla nomina di eletti per la ripartizione, scelti in rappresentanza dei feudatari e delle comunità. Gli eletti erano sempre

notabili locali di riconosciuta autorità, ai cui occhi la carica costituiva certamente uno strumento importante di affermazione; va comunque notato che sebbene certi personaggi si ritrovino a più riprese fra gli eletti, non si trattava, come più tardi in Francia, di un ufficio permanente, ma di una nomina temporanea *ad hoc.* Il duca a sua volta nominava un ricevitore del sussidio, o esattore generale, responsabile della riscossione del denaro e del suo versamento alla tesoreria ducale, la quale registrava nei suoi conti l'avvenuto versamento. La ripartizione degli oneri fra le comunità avveniva secondo un tasso fisso, in base al quale ogni comunità era tenuta a versare una certa percentuale del totale; gli oneri sopportati erano tuttavia solo grossolanamente corrispondenti all'effettiva potenzialità economica, soprattutto perché modificare i tassi richiedeva un grosso sforzo politico e tecnico e il consenso della maggioranza delle comunità, condizione che si verificava piuttosto raramente. In Piemonte, ad esempio, l'ultima perequazione avvenne nel 1460, e dopo di allora i tassi rimasero invariati fino al crollo del ducato nel 1536, benché i rapporti di forza fra le comunità fossero profondamente mutati nel frattempo⁴⁹.

Oltre alla distribuzione dei tassi comunità per comunità si ragionava anche in termini di aggregati più generali: così, ad esempio, era convenuto che in Piemonte il carico spettante alle terre del principato sarebbe stato ripartito nella misura dei due terzi per le comunità immediate e di un terzo per le comunità infeudate, una ripartizione che indica come nella percezione collettiva la parte di paese governata direttamente dal duca prevalesse senz'altro, per popolazione e ricchezza, su quella infeudata. Ma bisogna altresì considerare che un gran numero di comunità godevano dell'esenzione piena o parziale, sancita spesso dai loro patti di dedizione alla dinastia. È vero che nel corso del Quattrocento si assiste a un fenomeno curioso, e spiegabilissimo, per cui sempre più spesso anche le comunità «non solite contribuere» finiscono per contribuire, eccezionalmente, ai sussidi, finché nel corso del tempo per molte di esse la memoria del privilegio si perde; altre però, e fra queste molte città importanti come Chieri, rimangono attaccate fino all'ultimo alle proprie esenzioni e non partecipano che a titolo volontario ai donativi decisi dai Tre stati.

3. Gli ufficiali locali

3.1. Castellani e balivi

La distinzione fra comunità demaniali e comunità infeudate appare decisiva anche per quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione locale. Sul territorio di ciascuna comunità, soprattutto se urbana, le funzioni strettamente amministrative e di fiscalità interna spettavano di solito, nel quadro degli Statuti, ai consigli comunali; la responsabilità dell'ordine pubblico, la cattura e detenzione dei malfattori, la promulgazione delle ordinanze ducali e anche il controllo politico della comunità e del suo consiglio spettavano invece interamente agli ufficiali signorili. Nelle comunità infeudate il funzionario, detto per lo più castellano o anche, almeno di qua dalle Alpi, podestà, è nominato dal signore; nelle comunità immediate i castellani sono invece nominati dal duca, e possono essere considerati, a buon diritto, come le figure più rappresentative dell'apparato amministrativo sabaudo⁵⁰. Al pari dei loro omologhi in altri principati francofoni, i castellani savoiardi sono funzionari dalle competenze molteplici, che per reclutamento sociale, autonomia decisionale e pluralità di funzioni si avvicinano piuttosto ai balivi del regno di Francia, benché le circoscrizioni di loro competenza siano naturalmente assai più piccole; mentre nessun confronto è possibile con i castellani visconteo-sforzeschi, che svolgono funzioni specializzate di carattere puramente militare⁵¹.

Oltre che della difesa militare, incentrata come vuole il suo nome sulla manutenzione del castello, il castellano è responsabile dell'ordine pubblico e delle esecuzioni di giustizia, e può sentenziare senza ricorso al giudice nelle cause civili e penali di minor rilievo, comminando le relative ammende. Sul piano politico-amministrativo, rappresenta il principe davanti alla comunità, di cui sorveglia l'attività istituzionale, convocando il Consiglio comunale e ricevendo il giuramento dei sindaci. Sul piano economico, infine, il castellano è responsabile della finanza ordinaria; toccano a lui la riscossione di multe ed emolumenti, l'esazione di pedaggi e gabelle, nonché la gestione del patrimonio del duca.

Quest'ultimo tratto è particolarmente importante per definire il profilo professionale di questi funzionari, poiché in ogni castellania il duca si trovava esattamente nella posizione d'un signore

locale, e dunque disponeva di ampi possedimenti demaniali: campi e vigne coltivati in economia mediante manodopera salariata, prati, boschi e pascoli dati generalmente in affitto, corsi d'acqua affittati a privati ed enti ecclesiastici per irrigare le loro terre. Ogni castellania costituiva quindi un'unità economica, ed è probabile che in condizioni normali l'attività gestionale rappresentasse il principale impegno del castellano. Nel corso di ogni annata amministrativa questi era tenuto a registrare minuziosamente, in capitoli separati, le sue entrate; da quei fondi attingeva per le spese di gestione e per il salario proprio e degli altri funzionari, trasmetteva occasionalmente somme al duca o effettuava pagamenti per suo conto su richiesta della tesoreria ducale, e alla scadenza del mandato presentava i conti alla Camera dei Conti, a Chambéry.

Per quanto riguarda il profilo dei castellani, le ricerche di Guido Castelnuovo hanno dimostrato che esiste una gerarchia delle castellanie, con netta distinzione fra posti di *routine* e posti di prestigio, e ad essa corrisponde una disparità nella provenienza sociale dei castellani, ora appartenenti a famiglie nobili o urbane già radicate nella zona, ora invece a famiglie che possiamo ben chiamare magnatizie, d'un rango cioè ancora superiore, e originarie di altre province. Questo secondo profilo risulta prevalente a partire dall'inizio del Quattrocento, di pari passo con il prolungamento della durata media dell'ufficio, che può restare nelle mani della stessa persona anche per decenni, e con gli occasionali casi di dinastizzazione, allorché membri dello stesso lignaggio si susseguono nello stesso incarico per generazioni: come nel caso degli Andrevet, che tennero la castellania di Pont-de-Veyle dal 1396 al 1510⁵².

Nello stesso senso vanno i sempre più frequenti esempi di cumulo degli uffici, magari nelle mani di magnati già impegnati su ben altri fronti: Boniface de Challant, maresciallo di Savoia e membro influente del consiglio, non fu soltanto castellano di Chambéry dal 1384 al 1419, ma arrivò a tenere contemporaneamente altre tre castellanie in altrettanti balivati diversi. L'ufficio di castellano acquisiva così una natura politica e onorifica assai più che amministrativa; uno sviluppo che peraltro può essere pienamente compreso solo in relazione coll'indebitamento del principe nei confronti degli ufficiali e coll'accresciuto ruolo dei luogotenenti, due problemi centrali su cui ci soffermeremo fra breve. È appena il caso di aggiungere che la disposizione degli Statuti del 1430, per cui nessuno «officium castellanie exercere presumat» nel suo luogo natale o comunque dove detiene il suo patrimonio, rimase sempre lettera morta⁵³.

Al di sopra dei castellani operava il balivo, la cui circoscrizione, il balivato, corrispondeva ove possibile all'articolazione geografica dei «pays». Il balivo era il superiore gerarchico dei castellani, ma al tempo stesso era uno di loro, poiché di norma esercitava personalmente l'ufficio di castellano nella più importante delle castellanie a lui sottoposte. Nell'ambito del balivato, gli spettava una generale funzione di coordinamento della difesa militare e di mantenimento dell'ordine pubblico; secondo le indicazioni più o meno puntuali dei *Decreta* del 1430, in cui si stabilisce che i balivi debbono avere «solicitudinem guerre et [...] auctoritatem vacandi et intendendi circa pacem [...] necnon executiones iusticie si et quando opus fuerit»⁵⁴.

Politicamente non c'è dubbio che le responsabilità del balivo fossero assai ampie, e non stupisce che sullo scorcio del Quattrocento i balivi di alcune province abbiano ricevuto la qualifica ancor più solenne di governatori e luogotenenti generali⁵⁵. Sul piano più strettamente amministrativo, tuttavia, il balivato era un ufficio meno solidamente organizzato della castellania, giacché non godeva di un proprio autonomo bilancio: non esistono negli archivi rotoli dei conti dei balivati, ma solo conti resi dai balivi nella loro qualità di castellani. Il medesimo paradosso si riscontra nell'importante documento del 1442 che elenca, sede per sede, gli stipendi di tutti i funzionari operanti a quella data nel ducato. Gli ufficiali sono suddivisi per balivati, a esclusione peraltro della maggior parte dei domini piemontesi, elencati separatamente e con criteri diversi; ma i balivi in quanto tali non sono neppure citati, se non nella loro qualità di castellani, sia pure con un salario raddoppiato rispetto agli altri colleghi⁵⁶.

È allora inevitabile concludere, con Guido Castelnuovo, che l'unità amministrativa fondamentale dello stato erano le castellanie, raggruppate in balivati, e non i balivati suddivisi in castellanie? In un certo senso è davvero così, ma solo se con stato intendiamo innanzitutto il demanio. Le castellanie infatti erano concepite come unità di percezione dei redditi demaniali e di gestione della giustizia là dove esisteva un castello di proprietà del principe, da cui dipendevano

immancabilmente una concentrazione di possessi demaniali e la giurisdizione sugli abitanti del circondario. Tutte quelle aree dove il castello era di proprietà d'una famiglia nobile o di un ente ecclesiastico, sia pure attraverso la finzione giuridica per cui il proprietario lo teneva in feudo dal duca, restavano al di fuori della geografia delle castellanie ducali; che quindi non ricoprivano interamente il territorio dello stato, ma vi formavano un disegno a macchia di leopardo. I balivati, al contrario, ricoprivano interamente, nel loro insieme, i domini della dinastia: non tutti i sudditi sabaudi risiedevano in una castellania demaniale, ma tutti risiedevano in un balivato - almeno al di là delle Alpi, poiché al di qua, come vedremo subito, le cose erano più complicate⁵⁷.

3.2. Gli ufficiali locali al di qua delle Alpi

Impiantata nel corso del Duecento, l'organizzazione del territorio in castellanie e balivati era caratteristica dei domini sabaudi d'Oltralpe, dove l'intero territorio era organizzato secondo questa scansione. In Piemonte, i primi territori in cui si affermò l'autorità della dinastia sabauda vennero organizzati secondo il medesimo principio: la «terra vetus», corrispondente alle valli di Susa e di Lanzo, costituiva un balivato il cui titolare era al tempo stesso castellano di Susa. Via via che la dominazione dei Savoia si allargò a nuovi territori, essa dovette però fare i conti con altre tradizioni amministrative e altre nomenclature. In particolare sotto Amedeo VIII si constata un'evidente insofferenza verso questa eterogeneità, e uno sforzo di uniformare titoli e prerogative degli ufficiali: così, nel 1396 il conte ordinava che l'ufficiale preposto al governo di Nizza, fino allora intitolato siniscalco, secondo le usanze locali, prendesse il titolo di balivo, «volens [...] ipsam patriam in titulo seu nomine officialis ad similitudinem sue patrie Sabaudie regulari»; e nel 1420, dopo l'annessione del principato d'Acaia, unificava gli uffici di vicario e clavario di Torino, così che il vicario rendesse personalmente i conti, «iuxta morem et stilum castellanorum nostrorum Sabaudie»⁵⁸.

Nel caso del Piemonte, tuttavia, l'eterogeneità delle terre incorporate al ducato e la diversità delle loro tradizioni amministrative, ulteriormente accentuata con la conquista di Vercelli nel 1427, finì per prevalere, impedendo l'impianto di un regolare sistema di castellanie e balivati. Spesso incentrate su un nucleo urbano e sul suo contado, da esso dipendente già prima della dedizione, le circoscrizioni amministrative piemontesi erano capeggiate da ufficiali con i titoli più diversi: vicario a Torino, Savigliano, Mondovì, Cuneo, Chieri, capitano a Santhià e a Vercelli, dove peraltro era in carica anche un podestà, residuo dell'ordinamento comunale; podestà anche a Ivrea, e castellano, invece, in realtà pur urbane ma prive d'un proprio contado come Pinerolo o Moncalieri. Più d'uno di questi ufficiali, come s'è appena visto nel caso di Torino, era inoltre affiancato da un clavario, specializzato nella gestione finanziaria e contabile. Peraltro, la diversità così evidenziata fra i due versanti è forse più apparente che reale: nonostante il variare delle denominazioni, di fatto modi di reclutamento, rilevanza politica e prassi amministrativa degli ufficiali si distinguevano poco o niente da quelle prevalenti di là dai monti. La differenza più importante è l'assenza di una precisa organizzazione in balivati, per cui la maggioranza di questi vicari, castellani o comunque si chiamassero, non risultavano dipendenti da alcun balivo, come invece accadeva Oltralpe; è certamente per questo che i conti, e poi duchi di Savoia, nominavano frequentemente, e in certi periodi quasi stabilmente, dei capitani o dei luogotenenti generali a rappresentarli in Piemonte⁵⁹.

3.3. Giudici e procuratori fiscali

Una competenza generalmente distinta e affidata a ufficiali specializzati era quella giudiziaria. Balivi e castellani pronunciavano, beninteso, sentenze e condanne contro i reati minori, percependo le relative ammende, e all'occasione potevano essere chiamati dalle parti a pronunciare un arbitrato su una controversia civile; ma in generale le cause civili vere e proprie, i processi penali che comportavano ammende superiori a una certa entità, e probabilmente in qualche caso gli appelli, erano demandati ai giudici. Anche qui sappiamo poco su ciò che accadeva nelle comunità infeudate. Gli Statuti delle comunità rurali parlano spesso di un giudice nominato dal signore, ma in qualche caso si ha l'impressione che il giudice esistesse solo sulla carta, e gli stessi Statuti specificano a volte che, in caso di dubbio sulla pena da applicare, il podestà dovrà

decidere chiedendo consiglio a un giurisperito; altri documenti tuttavia mostrano che anche in signorie molto piccole poteva essere in funzione un giudice signorile. Non è poi forse improbabile che il signore stesso agisse in veste di giudice, come accadeva certamente ancora nel Trecento⁶⁰.

Gli abitanti delle comunità immediate avevano invece sempre la possibilità di ricorrere a un giudice nominato dal duca, la cui autorità peraltro si esercitava su circoscrizioni di ampiezza assai diversa sui due versanti delle Alpi. Approssimativamente si può dire che nell'area transalpina le giudicature tendono a coincidere con i balivati, con le eccezioni della Savoia, dove a un singolo balivato corrispondono tre giudicature, di Savoia, di Tarantasia e di Moriana, e del Chiablese, dove accanto al giudice locale ne opera un altro per il solo «pays de Gex». Nell'area cisalpina, per contro, la rete delle giudicature è a maglie assai più fitte, sicché molto spesso il giudice si affianca al castellano ed esercita la propria giurisdizione su una sola comunità, soprattutto se urbana. Ancora diversa è la situazione delle due province a diritto consuetudinario, il Vaud e la Valle d'Aosta, dove semplicemente non esistevano giudici ducali, l'amministrazione della giustizia essendo demandata direttamente al balivo, coadiuvato dagli esperti della *coutume* locale, i «consuetudinarii», e nei casi più difficili dai giudici delle province vicine⁶¹.

L'ufficio di giudice provinciale, o *jugemage* come si diceva Oltralpe, era affidato sempre a personale specializzato, con un rango sociale pari e a volte anche superiore a quello dei castellani, e poteva aprire la strada fino ai vertici del governo⁶². Il fatto che il giudice fosse un professionista laureato non è peraltro sufficiente per vedere in lui un rappresentante puro dell'amministrazione centrale e degli interessi ducali; anch'egli, a partire dalla seconda metà del Trecento, anticipava del denaro per entrare in possesso dell'ufficio, secondo una prassi su cui ci soffermeremo fra poco⁶³; quanto e più del castellano o vicario, tendeva ad avviare vantaggiosi contatti con la comunità che era chiamato a governare, acquistando proprietà nel luogo ed entrando magari, alla conclusione del suo incarico, nel Consiglio comunale. Un caso estremo è quello di Ribaldino Beccuti, dottore in legge, il più ricco cittadino di Torino e il capo della famiglia più nobile e ricca della città, che esercitò le funzioni di giudice di Torino ininterrottamente dal 1499 al 1533, approfittando fino in fondo delle possibilità che la carica gli offriva per consolidare l'egemonia della sua famiglia: un esempio di perfetta, totale commistione fra apparato ducale e notabilato cittadino⁶⁴.

Ai giudici di primo grado si sovrapponeva poi una rete, a maglie più larghe, di giudici d'appello, che tuttavia venne drasticamente ridotta da Amedeo VIII con gli Statuti del 1430. L'intenzione espressa del duca era di canalizzare il più possibile gli appelli verso il «Consilium cum domino residens» e il Consiglio di Chambéry, nonché verso le Udienze generali di nuova costituzione, realizzando di fatto un accentramento dei ricorsi. Il progetto venne poi concretizzato solo in parte, giacché per comodità dei sudditi residenti nelle province più decentrate si mantennero il giudice d'appello di Nizza e quello del Piemonte, anche se di fatto le competenze di quest'ultimo saranno sempre più avocate da un altro Consiglio ducale, il cismontano, residente a Torino. La Bresse mantenne anch'essa, per ragioni di opportunità geopolitica, il suo giudice d'appello; e poiché nel Vaud e in Valle d'Aosta, come già s'è accennato, non operavano giudici ducali, di fatto l'abolizione non toccò che i giudici d'appello operanti in Savoia, compreso quello generale insediato a Chambéry⁶⁵.

In ogni balivato operava altresì, al fianco del balivo e del giudice, un terzo ufficiale, il procuratore fiscale. Il suo incarico era di rappresentare il principe in tutti i processi che potessero mettere in discussione il suo patrimonio e i suoi diritti giurisdizionali, e più in generale di vegliare alla conservazione di questi ultimi. Non pochi procuratori fiscali interpretavano questo mandato nel senso, ancor più ampio, di cercare di accrescere le prerogative del sovrano a spese di quelle dei nobili locali; c'è motivo di pensare che gli attriti più frequenti fra *élites* provinciali e rappresentanti del potere centrale si collocassero proprio a questo livello⁶⁶. Va in ogni caso sottolineato che nonostante le sue attribuzioni, il procuratore fiscale non era di solito un dottore in legge, ma tutt'al più un notaio: si trattava d'una carriera del tutto separata rispetto a quella del personale giudiziario.

3.4. Due problemi connessi: la venalità e le luogotenenze

Non si può comprendere il funzionamento dell'amministrazione sabauda a partire dalla fine del

Trecento senza soffermarsi sul ruolo della venalità nella nomina dei funzionari, e su quello strettamente connesso dei luogotenenti, sostituti privati degli ufficiali.

La venalità

Per buona parte del periodo qui considerato balivi e castellani erano, almeno formalmente, ufficiali stipendiati, che il principe poteva rimuovere in qualunque momento a suo piacimento; sicché non si dovrebbe parlare di venalità, nel senso classico teorizzato da Roland Mousnier⁶⁷. Nella realtà, tuttavia, al più tardi dall'epoca di Amedeo VI una variabile economica, e non di poco conto, s'era introdotta nel rapporto fra il principe e i suoi funzionari, il cui compito principale era sempre più quello di rifornire privatamente di denaro le casse del padrone; uno sviluppo da attribuire probabilmente ai costosi impegni politici e militari del Conte Verde, come vuole la spiegazione tradizionale, ma forse anche al brutale calo delle entrate provocato dalla peste e dalla conseguente riduzione demografica, come ha proposto recentemente Michael Gelting⁶⁸.

Gli uffici minori che pullulavano un po' ovunque, ricevitorie, pedaggi, segreterie di tribunali locali (note queste ultime come «scribendarie» o «clericature»), cominciarono allora ad essere regolarmente appaltati a speculatori, come si sarebbe poi sempre continuato a fare. Così, per fare un esempio, nel 1423 il luogotenente del vicario di Torino, Filippo Guasco, appalta per 6 fiorini all'anno la «firma seu censa scribendarie et clericature civitatis Thaurini tam in civilibus quam in criminalibus», per la durata di tre anni, ed esercita quindi anche l'ufficio di segretario della curia torinese, col compito di «delinquentes infra iuridicionem nostram Thaurini prosequi diligenter et omnes accusas et denuntias que ad sui pervenerint noticiam in registris et papiris dicte nostre curie fideliter describere et illas iudici nostro Thaurini pandere»⁶⁹.

Gli uffici maggiori, come i balivati, le giudicature e soprattutto le castellanie, non vennero trattati con la stessa disinvoltura, ma Amedeo VI introdusse egualmente una prassi che si avvicinava pericolosamente a una vera e propria alienazione, sia pure temporanea, utilizzando gli uffici come garanzia per i suoi creditori. L'espediente più tradizionale per raggiungere lo scopo, e anche il meno frequente, consisteva nell'infeudare all'interessato una castellania, che dunque si distaccava provvisoriamente dal demanio, per rientrarvi quando il creditore fosse stato soddisfatto; ma l'abitudine più diffusa era quella di impegnare al creditore l'ufficio di castellano⁷⁰.

Le conseguenze negative di questa prassi divennero ben presto evidenti. Nel 1391 il conte Amedeo VII richiese un sussidio in denaro a diverse comunità, proprio per saldare i debiti che suo padre e poi lui stesso avevano contratto con i loro ufficiali, «ex eo videlicet quod officia nostri Sabaudie comitatus sunt pro tantis financiarum quantitatibus obligata», e nell'occasione denunciò senza mezzi termini la gravità della situazione che si era venuta determinando. L'origine dell'indebitamento era individuata proprio nella politica di Amedeo VI: il conte lamentava le «multas et diversas pecuniarum quantitates in quibus sumus astricti et obligati baillivis, iudicibus, castellanis et aliis officiariis nostris, ex mutuis factis ab ipsis tam per bone memorie domnum et genitorem nostrum carissimum, quam per nos successive». La spirale del debito, proseguiva il conte, si ripercuoteva immediatamente sull'onestà e l'efficienza degli ufficiali, provocando il moltiplicarsi delle malversazioni: «nam quicumque baillivi, iudices, castellani et alii officiorum rectores, inspicientes quod super dictis officiis suas pecunias nobis aut nostris predecessoribus mutuo tradiderunt, die et nocte curant et excogitant incessanter quod lucra pro dictis eorum pecuniis eis proveniant». Ma altrettanto grave era l'impossibilità di rimuovere gli ufficiali a piacere del conte, dal momento che si era garantito loro l'ufficio fino al saldo delle spettanze: «taliter quod ipsos ab eis amovere et alios in ipsis officiis constituere, licet nobis et subditis nostris essent utiles atque grati, non poteramus donec dictis officiariis solvimus quantitates sibi ut supra per nos debitas super officiis antedictis»⁷¹.

Nonostante l'allarme di Amedeo VII, l'abitudine di far denaro prendendolo in prestito dagli ufficiali non scomparve neppure sotto il lungo e prospero regno del suo successore Amedeo VIII, anzi si consolidò ulteriormente: ormai, ad ogni ufficiale, al momento in cui era nominato, si chiedeva di prestare una certa somma al principe, e quegli esborsi di denaro erano registrati nei conti di tesoreria sotto un'apposita rubrica, intitolata ai «mutua super officiis». Quest'uso, che resterà familiare nel ducato anche sotto l'Antico regime⁷², si accompagnò tuttavia allo sforzo di

recuperare un qualche controllo sugli uffici attribuiti ai creditori. Sempre più raramente, infatti, si verificava che gli uffici fossero formalmente impegnati al titolare, e che quest'ultimo ottenesse un diritto sulle entrate, così da estinguere progressivamente il proprio credito⁷³. L'ufficiale che sborsava la prestanza restava a tutti gli effetti un funzionario salariato, tenuto a presentare ogni anno i conti della sua amministrazione, e poteva rivalersi del suo credito sulle entrate della castellania solo nel caso in cui queste gli fossero state ipotecate o assegnate con specifico mandato⁷⁴.

La prassi, che non riguardava soltanto gli uffici locali di cui ci stiamo occupando, ma anche gli uffici del governo centrale, compresi quelli politicamente più delicati, poteva comunque comportare conseguenze pesanti, soprattutto nei momenti di maggior debolezza politica e finanziaria del ducato. Nel 1471 la duchessa Iolanda si oppose con successo alle pressioni dell'ambasciatore sforzesco, che voleva costringerla a sostituire il cancelliere generale di Savoia, Humbert de Chevrier, con l'argomento che non c'era in cassa abbastanza denaro per restituirgli la forte somma da lui prestata al momento di prendere servizio; e benché in questo caso specifico la reggente sia stata senza dubbio ben contenta di poter ricorrere a quell'argomento per evitare di piegarsi all'insistenza dell'ingombrante alleato, è chiaro che l'esistenza di un rapporto economico così vincolante fra il principe e i suoi più stretti collaboratori continuava a rappresentare un potenziale motivo d'imbarazzo⁷⁵.

A quella data, del resto, il ducato si avviava a sprofondare in una crisi politica e finanziaria che diventa drammaticamente evidente negli ultimi anni della reggenza di Iolanda: allora le somme anticipate dagli ufficiali non appaiono più sufficienti per le necessità della dissestata finanza ducale, e gli uffici di balivo e castellano cominciano ad essere appaltati alla luce del sole, così come si faceva per gli uffici minori. Al candidato, in altre parole, non si chiede più una prestanza sull'ufficio, ma una «firma seu censa» che per gli uffici più importanti può valere migliaia di fiorini, e in cambio della quale avrà il diritto d'intascare non soltanto gli emolumenti, ma in generale le entrate dell'ufficio. Poiché nessuno intende rischiare il proprio denaro senza sufficienti garanzie, gli appalti sono concessi di solito per un periodo di una certa lunghezza, tipicamente tre anni; cade così, ed è una prima grave conseguenza, la facoltà per il duca di rimuovere gli ufficiali a proprio piacimento dopo lo scadere del primo anno. La novità innescò inevitabilmente un mutamento nel profilo degli ufficiali, col sostituirsi di speculatori e maneggioni ai nobili di chiara fama che fino a quel momento monopolizzavano gli uffici⁷⁶.

Non meno grave, anzi indicativa d'un deterioramento irreparabile degli organismi di controllo all'interno dell'amministrazione sabauda, è l'abitudine che si afferma nel primo Cinquecento, per cui l'ufficiale, avendo versato l'importo dell'appalto, non è più tenuto a rendere conto in dettaglio delle entrate e uscite dell'ufficio: a questo punto si può davvero parlare di privatizzazione, sia pure a termine e non certo vitalizia né ereditaria. Il concetto stesso di ufficiale si va modificando, come testimonia il linguaggio dei documenti che in presenza di appalto è ben attento a designare l'ufficiale con la qualifica di appaltatore o «censuarius», come non era mai accaduto prima dell'età di Iolanda.

I luogotenenti

Strettamente connesso con la venalità degli uffici è il ruolo dei luogotenenti. Castellani e balivi, che in origine svolgevano personalmente il proprio mandato, cominciarono a nominare dei sostituti nel secondo quarto del Trecento, per sopperire all'eventuale e temporanea assenza del titolare. Il cumulo delle cariche, praticato sempre più correntemente a tutti i livelli dell'amministrazione, rese ben presto indispensabile il ricorso a questi luogotenenti, la cui presenza si può considerare generalizzata alla fine del Trecento⁷⁷. La consegna del conto di castellania presso la Camera dei Conti di Chambéry è ormai effettuata per lo più dal sostituto; e cominciamo a incontrare luogotenenti che esercitano le loro funzioni per molti anni di seguito, al servizio dei diversi titolari che si succedono nell'ufficio. Siamo dunque di fronte a un vero e proprio sdoppiamento: ai titolari dell'ufficio, nominati dal principe ma sempre meno in grado, fra presenza a corte, cumuli di funzioni e missioni diplomatiche, di gestire quotidianamente il loro incarico, si affiancano ormai regolarmente i *locumtenentes*, che di regola assumono l'incarico accordandosi privatamente col

titolare, e svolgono poi le mansioni ordinarie connesse alla carica⁷⁸.

Il denaro ha fin dall'inizio un ruolo determinante nei rapporti fra gli ufficiali e i loro luogotenenti. Con questi ultimi, balivi e castellani si comportavano esattamente come il principe s'era comportato con loro: affidavano, cioè, volentieri l'incarico ai propri creditori, garantendo l'estinzione del debito sul salario (non sulle entrate, si badi!) dell'ufficio. Ben presto gli ufficiali impararono a sfruttare questo meccanismo anche in assenza di un indebitamento preesistente, attribuendo l'incarico al miglior offerente; si configurava così una vera e propria procedura d'appalto, per cui il luogotenente anticipava una somma al titolare e intascava negli anni seguenti il suo salario, in un quadro affaristico-speculativo complicato, com'era inevitabile, da un fitto intreccio di vincoli parentali e clientelari.

In origine, il principe non sembra essersi preoccupato di sorvegliare il rapporto fra gli ufficiali e i loro luogotenenti: ancora gli Statuti del 1430 riconoscono ai balivi e ai castellani la facoltà di eleggere dei «vices eorum gerentes seu locatenentes», senza intromettersi oltre nella faccenda⁷⁹. Solo in casi isolati la nomina dei sostituti era comunicata al principe e registrata dai suoi segretari, giacché al principe interessava, in definitiva, la responsabilità politica dell'ufficio, e questa gravava tutt'intera sul titolare; dipendeva poi soltanto da lui il modo in cui l'avrebbe gestito. Nella seconda metà del Quattrocento, tuttavia, quando fu evidente che il vero gestore dell'ufficio era ormai il luogotenente, il duca non accettò più che chi a tutti gli effetti lo rappresentava sul territorio fosse nominato per via puramente privata; sicché cominciò sempre più spesso a sindacare le nomine dei luogotenenti e addirittura a nominarli lui stesso, sia pure su proposta del titolare e riservando a quest'ultimo una quota dell'appalto. Nel 1478, fu la stessa assemblea dei Tre stati a chiedere al duca che d'ora in poi fosse lui, e non più i titolari degli uffici, a nominare i luogotenenti residenti. In parallelo si verificò una significativa trasformazione lessicale: il titolare dell'ufficio, trasformato ormai di fatto in un puro percettore di rendita, acquistò nei documenti amministrativi il nuovo e più altisonante titolo di gran castellano (o gran balivo, o gran vicario); mentre il luogotenente vide riconosciute le proprie funzioni delegate e fu esplicitamente chiamato castellano, balivo o vicario⁸⁰. L'usanza generalizzata di appaltare gli uffici ai luogotenenti era ampiamente percepita dai contemporanei come causa di degrado: nel 1483 i Tre stati dell'intero ducato chiesero espressamente che d'ora in poi castellani e balivi esercitassero i loro uffici «personaliter, et non per surrogatos»; e ancora nel 1528 l'assemblea invitava il duca a proibire l'esercizio di quei medesimi uffici da parte di luogotenenti, colpevoli di «mille pilleries et angariementz aux subjectz». Il sistema, tuttavia, era talmente radicato che non era pensabile abolirlo e neppure riformarlo, sicché nell'ultima occasione Carlo II si limitò a proclamare che «ceulx qui ont les offices y doibjent pourveoir de lieutenantz honnestes et gens de bien», aggiungendo che «si font une faulte l'on ne s'en prendra que aux grans officiers»: la responsabilità politica, in altre parole, era ancor sempre dei titolari, ma da come le cose s'erano spinte in là, si trattava di una garanzia poco più che irrisoria⁸¹.

4. Gli uffici centrali

4.1. Il «Consilium cum domino residens»

Al vertice dello stato sabaudo, il «Consilium cum domino residens» non aveva, per definizione, una sede propria, ma era un organo itinerante al seguito del principe. Come la curia vassallatica da cui discendeva, il consiglio era un organismo di governo aperto e informale, destinato ad affiancare e consigliare il principe in qualsiasi circostanza. Secondo gli Statuti del 1430, dovevano farne parte quei «barones, milites, nobiles et alios insignes laicos, tam in armis quam in aliis arduis negociis strenuos et circumspectos, prudentes, fideles et probos», di cui fosse accertata la sollecitudine «erga nos et statum nostrum», e ai quali il duca poteva desiderare di chiedere consiglio in ciò che concerneva «tocius rei publicae curam» 82.

Titolo ufficiale, conferito con formali lettere patenti, quello di consigliere non era propriamente un ufficio, giacché non comportava obblighi né stipendio; nel territorio del ducato, i nobili che godevano della qualifica di «ducalis consiliarius» erano molto più numerosi di quelli che effettivamente intervenivano di volta in volta alle sedute, tanto che nella maggior parte dei casi si può considerarla nient'altro che una distinzione onorifica⁸³. Nonostante il silenzio degli Statuti

circa la presenza di ecclesiastici, che ha potuto essere interpretato come una vera e propria proibizione, alle riunioni del consiglio si ritrovavano poi regolarmente anche le autorità religiose del ducato, nonché tutti quegli ufficiali il cui incarico ne rendesse opportuna la presenza, come il gran maggiordomo, il tesoriere o i marescialli.

Ma al tempo stesso il consiglio, proprio in quanto erede della curia vassallatica del conte di Savoia, era il primo tribunale dello stato, chiamato ad affiancare il sovrano nella sua qualità di supremo detentore della giurisdizione; un compito che esigeva ormai la presenza di un personale laureato e stipendiato, chiamato a sedere in consiglio grazie alle proprie competenze giuridiche. Amedeo VIII stabilì che esso doveva comprendere almeno due collaterali, «doctores aut iurisperitos», specialmente deputati «ad iusticie cultum», e un procuratore fiscale, surrogato all'occorrenza da uno dei segretari ducali⁸⁴.

Il «Consilium cum domino residens» presentava dunque una duplice natura. Per un verso era l'antenato di quello che sotto Emanuele Filiberto si chiamerà Consiglio di stato, o se si vuole d'un odierno Consiglio dei ministri; ma per altro verso costituiva la suprema corte d'appello del ducato, e più in generale il tribunale incaricato di esaminare le cause politicamente troppo rilevanti per essere affidate alle competenze d'una corte subalterna⁸⁵. Era una duplicità presente anche altrove, nei principati francesi come nel ducato di Milano o nel regno di Napoli; e come accadde più o meno ovunque, anche nel ducato di Savoia il consiglio manifestò nel corso del Quattrocento la tendenza a scindersi, secondo le sue due funzioni, in un Consiglio segreto e un Consiglio di giustizia⁸⁶. Già al tempo di Amedeo VIII si trovano in uso l'appellativo di «Conseil secret» per designare il gruppo informale di consiglieri che segue col principe gli affari politici⁸⁷, e quello di «curia nostri nobiscum residentis Consilii» in riferimento al personale più propriamente giudiziario, che poteva riunirsi in sede separata⁸⁸. Al tempo di Amedeo IX il linguaggio corrente distingue ormai comunemente fra «Consilium secretum» e «Consilium iusticie»; va tuttavia sottolineato che se ai fini pratici le due sezioni erano ormai in grado di operare separatamente, sul piano formale il consiglio era ancor sempre uno⁸⁹.

Pochi anni dopo, nel 1479, i Tre stati di Piemonte nel suggerire una riforma degli organismi consiliari proporranno di formalizzare la scissione, suggerendo che il duca «habeat secum duo Consilia, unum videlicet et primum Consilium secretum seu Status, quod representet ipsum principem et habeat omnimodam potestatem, aliud vero iusticie ordinarium». Era chiara ormai, nella mente di chi ragionava su questi problemi, l'opportunità di dissolvere il Consiglio residente nelle sue due componenti, affinché la sezione giudiziaria potesse lavorare in piena tranquillità e le cause in essa dibattute non risultassero più, come invece accadeva, «pene immortales» ⁹⁰. Ma solo nei primi decenni del Cinquecento la scissione fisica tra Consiglio segreto, o privato, del duca, ancor sempre itinerante al suo seguito, e tribunale d'appello, che approfitterà dell'occasione per trasformarsi in un organismo sedentario, diverrà definitiva; e anche allora solo per effetto della prassi burocratica, e non in seguito a una riforma statutaria⁹¹.

La prassi precedette le riforme anche per quanto riguardava l'organico del Consiglio residente, che non tardò ad accrescersi rispetto a quanto prevedevano gli Statuti del 1430. Bisognerà attendere il 1513 perché Carlo II ufficializzi la presenza in consiglio, oltre al cancelliere cui spettava la custodia del sigillo, di due presidenti, «quorum alter immediate post cancellarium, alter vero negociis patrimoniis nostris prefectus», e l'aumento a tre dei collaterali, nonché l'aggregazione d'un avvocato fiscale, tutte novità introdotte già da gran tempo nella prassi; non di rado, anzi, accadeva che i collaterali contemporaneamente in funzione fossero addirittura quattro, e due o anche tre gli avvocati fiscali⁹².

4.2. Il Consiglio di Chambéry e il Consiglio cismontano

Gerarchicamente inferiori al «Consilium cum domino residens» erano i due consigli residenti a Chambéry e a Torino. Il primo, fondato nel 1329 e minuziosamente regolamentato da Amedeo VI nel 1379, rispondeva a una logica di sdoppiamento del Consiglio ducale fra un organo itinerante e uno stabile, soprattutto per far fronte alle esigenze della giustizia. Il conte voleva che mentre il suo consiglio si spostava con lui, un organismo analogo continuasse a lavorare con maggior regolarità a Chambéry, e ne fissò l'organico a imitazione della sezione giudiziaria del Consiglio residente:

Amedeo VI stabilisce che siederanno «in suo Consilio Chamberiaci cum cancellario seu portante sigillum dicti consilii, duo collaterales, ultra advocatum et procuratorem fiscales».

I due consigli non dovevano essere intesi come organismi totalmente separati, e all'occorrenza i loro membri potevano operare congiuntamente: il conte precisa che nessuno potrà partecipare alle sedute del Consiglio di Chambéry «preter dictos cancellarium, collaterales et advocatum et procuratorem fiscales, exceptis prelatis Sabaudie comitatus et cancellario Sabaudie generali et aliis de Consilio Domini». Gli Statuti del 1430, pur ribadendo che il Consiglio di Chambéry è il secondo organismo giurisdizionale del ducato, immediatamente dopo il Consiglio residente, segnano un passo indietro nelle sue prerogative: oltre a stabilire più prudentemente che i collaterali siano «duos vel saltem unum», designano il guardasigilli col titolo di presidente e non più di cancelliere, così da garantire l'unicità dell'ufficio di cancelliere di Savoia, il cui prestigio politico era andato nel frattempo crescendo, come vedremo fra poco⁹³.

Anche il Consiglio cismontano, operante sotto diverse denominazioni ma con riconoscibile continuità a partire dal 1419, al fianco dei diversi capitani generali, luogotenenti o governatori inviati a governare le province piemontesi, costituiva una sorta di duplicato del «Consilium cum domino residens». Il suo organico comprendeva all'inizio un presidente e due collaterali; e anche qui sedevano all'occasione quei membri del Consiglio residente, cui accadesse d'essere inviati a operare in Piemonte. Il parallelo con il Consiglio di Chambéry era tuttavia, inizialmente, imperfetto, giacché il Consiglio cismontano, istituito in tutta fretta e senza troppe formalità dopo l'annessione del principato d'Acaia, non godeva di prerogative altrettanto chiaramente stabilite; anzi gli Statuti del 1430 lo passano addirittura sotto silenzio, quasi che lo si considerasse un organismo provvisorio, e non una parte integrante dell'impalcatura amministrativa. Ancora a una data molto più tarda, del resto, le sue sedute erano temporaneamente sospese quando il duca e il suo consiglio si trovavano di qua dai monti; mentre non risulta in alcuna occasione che la compresenza oltre i monti, e magari proprio a Chambéry, del «Consilium cum domino residens» e del Consiglio di Chambéry abbia indotto il duca a sospendere l'attività di quest'ultimo⁹⁴.

Il maggior parallelismo fra i due organismi si riscontra sotto il profilo giurisdizionale: in Savoia, infatti, le sentenze emanate dai giudici in primo grado erano appellabili al Consiglio di Chambéry, mentre in Piemonte le funzioni di tribunale d'appello erano affidate al Consiglio cismontano. Le sentenze di quest'ultimo, tuttavia, erano appellabili al Consiglio «cum domino residens», mentre il suo omologo savoiardo godeva del cosiddetto privilegio del prefetto al pretorio, ovvero l'inappellabilità delle sentenze: ciò che sanciva in certo modo l'inferiorità giuridica del Piemonte rispetto alla Savoia. Nel 1459, tuttavia, Torino ottenne dal duca, a nome anche delle altre comunità piemontesi, il medesimo privilegio; è vero che molte città pretesero invece di mantenere il diritto di appello al Consiglio «cum domino residens», perché nel Consiglio cismontano, stabilmente insediato a Torino a partire dal 1431, vedevano soprattutto un organo della preminenza torinese sul resto del Piemonte, ma di fatto questa innovazione sancì il perfetto parallelismo fra le attribuzioni giudiziarie dei due consigli⁹⁵.

Parallelismo che peraltro non si riscontrava sul piano politico, dove lo squilibrio, questa volta, era a favore del Consiglio cismontano. Quest'ultimo, infatti, installato in una regione dove i duchi, fino al tardo Quattrocento, risiedevano solo occasionalmente, ebbe fin dall'inizio uno spazio d'intervento nella gestione politica e amministrativa del territorio che lo distingueva abbastanza nettamente da un organismo esclusivamente giudiziario quale il Consiglio di Chambéry, facendolo assomigliare piuttosto al Consiglio «cum domino residens». Una situazione puntualmente riflessa negli stipendi dei collaterali, che nel 1442 variano fra i 300 e i 500 fiorini per il personale del Consiglio residente e del Consiglio cismontano, mentre ai collaterali di Chambéry sono assegnati soltanto 200 fiorini⁹⁶.

Con l'organico dei consigli s'interseca quello dei procuratori e avvocati fiscali, che gli Statuti del 1430 illustrano in dettaglio. Al vertice si trova il procuratore fiscale generale, tenuto a risiedere a Chambéry e ad assistere per quanto possibile sia alle sedute del Consiglio di Chambéry, di cui non è però tecnicamente membro, sia a quelle della giudicatura generale di Savoia, insediata nella stessa città; mentre al «Consilium cum domino residens» è aggregato un procuratore fiscale speciale. Per assistere tutti costoro, che non sono di regola giurisperiti, nelle cause da essi intentate

in difesa dei diritti del fisco c'è poi l'avvocato fiscale generale, anch'egli tenuto a risiedere a Chambéry, ma che all'atto della nomina diviene automaticamente membro di entrambi i consigli, di Chambéry e «cum domino residens»; e ancora a Chambéry deve risiedere l'avvocato dei poveri generale, tenuto a prestare assistenza a coloro che non possono pagarsela⁹⁷.

Un apparato, come si vede, ancora fortemente gravitante sul capoluogo della Savoia, ma che in seguito si decentrerà, giacché tanto il procuratore fiscale generale quanto l'avvocato fiscale generale tenderanno ad aggregarsi più spesso al «Consilium cum domino residens» che non a quello di Chambéry. A sua volta il Consiglio cismontano, che operava fin dall'inizio in stretta collaborazione col procuratore fiscale cismontano, non tarderà a dotarsi stabilmente anche d'un proprio avvocato fiscale, pur non previsto dagli Statuti del 1430, e lo stesso faranno il Consiglio «cum domino residens» e il Consiglio di Chambéry, sicché l'organico dei procuratori e avvocati fiscali aggregati ai consigli si amplierà drasticamente rispetto alle previsioni di Amedeo VIII. Lo stesso avverrà d'altronde ai collaterali, che al tempo di Carlo II risultano abitualmente quattro nel Consiglio di Chambéry e cinque, sei, a un certo punto addirittura otto nel cismontano, di cui fa ora parte anche un presidente patrimoniale: tutto personale non previsto dagli Statuti, ma appena sufficiente a fronteggiare la crescente mole di lavoro, governativo e giudiziario, che grava sui due organismi⁹⁸.

La pluralità degli organi giudiziari operanti al vertice del ducato è testimoniata infine dalla creazione delle Udienze generali, istituite nel 1430 «ultra omnia nostra iusticie tribunalia». Composte di un presidente e di almeno due collaterali, che non dovevano essere membri di altri tribunali, le udienze giudicavano le cause d'appello per cui era rivolta supplica al duca, e le querele dei sudditi contro gli abusi degli ufficiali principeschi e dei feudatari locali. Non si trattava di un organismo permanente, giacché si precisava ch'esse dovevano tenersi ogni anno nel mese di maggio, ma il loro personale era egualmente inquadrato nell'organico amministrativo del ducato: nel 1442 il presidente delle udienze e i suoi due collaterali appaiono nella lista degli ufficiali ducali e dei loro stipendi⁹⁹. Ancora al tempo di Iolanda l'organismo era pienamente funzionante, come appare dalle disposizioni pubblicate al riguardo dalla duchessa nel 1477; le lagnanze dei Tre stati alla fine del Quattrocento e poi sotto il regno di Carlo II lasciano tuttavia intendere che a quella data le udienze avevano cessato di tenersi regolarmente, benché il duca non mancasse di promettere che si sarebbe ripreso a farle funzionare¹⁰⁰.

4.3. Il cancelliere

Nell'organico dell'amministrazione sabauda, il titolo di cancelliere non designa i segretari, come invece accade altrove in Italia, ma spetta al guardasigilli del «Consilium cum domino residens», secondo l'uso corrente nei principati francesi¹o¹. Il cancelliere, menzionato nelle fonti almeno dal 1330, era l'unico custode del sigillo ducale, e in tale veste non tardò a diventare una delle figure più potenti dello stato, in quanto supervisore dell'attività di governo e responsabile primo dell'emanazione dei documenti. In origine il titolo di cancelliere spettava, con analoghe funzioni, anche al guardasigilli del Consiglio di Chambéry, come attestano gli Statuti del 1379 e del 1389; nella normativa del 1430, invece, il titolo di «cancellarius» è riservato al guardasigilli del Consiglio «cum domino residens», mentre il Consiglio di Chambéry è retto da un presidente, al pari del Consiglio cismontano¹o².

Come estrazione, i cancellieri sono per lo più giuristi, dapprima soltanto di origine savoiarda, poi anche piemontesi, reclutati fra i presidenti e i collaterali dei consigli; ma non meno spesso sono prelati. Già sotto Amedeo VI il cancelliere era diventato il più importante dei consiglieri comitali, come nel caso di Girard d'Estrées, che tenne l'ufficio fra il 1362 e il 1391¹0³. Ma nel corso del Quattrocento il suo ruolo di governo si rafforzò ulteriormente: era dotato del più alto salario fra gli ufficiali dell'amministrazione centrale, 600 fiorini all'anno secondo la lista del 1442, e non a caso la sua nomina fu spesso occasione di aspri scontri politici¹0⁴. Si vedano, ad esempio, durante gran parte del regno di Ludovico, l'alternanza nell'ufficio fra Antonio di Romagnano, Giacomo della Torre e Giacomo di Valperga, determinata da pesanti ingerenze francesi e sforzesche, e conclusa con l'assassinio legale del Valperga, affogato nel Lemano dopo un simulacro di processo, sotto l'accusa di aver voluto assoggettare il ducato a Luigi XI¹05; oppure gli straordinari maneggi della

duchessa Iolanda, di suo cognato il conte di Bresse e dell'ambasciatore milanese Appiani intorno alla conferma, o deposizione, del cancelliere Humbert de Chevrier, «partigiano, forse comprato, dei Veneziani», nel 147172¹⁰⁶.

4.4. La segreteria

Coi termini generici di segreteria o cancelleria si designa l'insieme dei segretari che redigono gli atti del principe, nonché quelli delle cause discusse nei consigli¹⁰⁷. L'impressione che non si trattasse di un vero e proprio ufficio, vuoi perché ai segretari era consentita la pratica privata della professione notarile, vuoi perché anziché godere d'un salario fisso erano pagati ad acta, dev'essere temperata dalla constatazione che in tutti gli Statuti dei conti e poi duchi di Savoia compaiono norme volte a regolamentare la loro posizione. Così nel 1379 Amedeo VI chiarisce che si tratta sì di notai, ma d'un genere del tutto particolare; e distingue l'attività che essi svolgono al suo servizio da quella privata, «extra et ultra suum officium secretarie». Ad esempio, i notai ordinari sono tenuti a incorporare nei loro protocolli in forma completa tutti gli strumenti che redigono in forma abbreviata, entro trenta giorni; «secretarii vero habeant terminum dimidii anni». In compenso ciascun segretario deve tenere un registro di tutti gli atti che ha redatto per conto del principe, e rimetterlo ogni anno a Natale all'archivista in capo, «custodi crote Domini existentis in Chamberiaco»¹⁰⁸. Gli Statuti del 1430 confermano che i «secretarios et scribas nostros» debbono essere notai pubblici; chiamati a redigere gli atti delle cause discusse nel consiglio, assistono alle sue sedute, impegnandosi a mantenere il segreto su ciò che ascolteranno. In luogo d'uno stipendio annuale, percepiscono gli emolumenti degli atti che redigono, sborsati dalle parti interessate; va da sé che quando scrivono per conto del principe questi li paga come qualsiasi altro cliente¹⁰⁹.

Al più tardi con Ludovico si può parlare d'una vera e propria segreteria, con un organico e un mansionario minuziosamente stabiliti. Nel 1461, un'ordinanza ducale fissa un organico di sedici segretari autorizzati a seguire l'attività del Consiglio residente. Sei di costoro sono incaricati di redigere gli atti fiscali e patrimoniali che interessano il principe; gli altri dieci dovranno limitare la propria attività alle altre cause ordinarie discusse in consiglio. Il linguaggio dell'editto non lascia dubbi sul fatto che si tratta di una riduzione, giudicata necessaria per ridurre gli abusi nell'operato dei segretari («ad sexdecim tantum reducimus et moderamus»). Ancora a questa data non si esclude peraltro l'esistenza di altri notai «titulo secretariatus insigniti», cui il duca potrà rivolgersi in caso di bisogno per la redazione di atti non coperti da segreto; e d'altronde l'esistenza di notai che godono della qualifica di segretari ducali, pur senza far parte dell'organico ufficiale della segreteria, è largamente testimoniata ancora nel Cinquecento¹¹⁰.

Che la segreteria fosse ormai uno dei massimi centri di potere del ducato, è dimostrato dalla frequenza con cui le assemblee dei Tre stati avanzano richieste circa il suo funzionamento. Nel 1473 l'assemblea piemontese chiese a Iolanda di separare i segretari che redigevano la sua corrispondenza, e comunque gli atti amministrativi, da quelli che redigevano gli atti delle cause discusse presso i consigli; di non porre limite al numero dei segretari, e di garantire che d'ora in poi essi fossero «tam de patria cismontana quam ultramontana, in numero sufficienti et equali». La duchessa accettò la separazione delle funzioni, ma stabilì comunque un organico massimo di dodici segretari; sulla carta, parrebbe che anche l'eguaglianza degli incarichi fra Savoiardi e Piemontesi fosse accettata, ma in realtà, e ancora per lungo tempo, la segreteria avrebbe continuato a essere servita soprattutto da personale transalpino¹¹¹.

Assai comoda per chi era impegnato in una causa, la separazione delle funzioni fra i segretari del duca e quelli dei consigli non lo era altrettanto dal punto di vista dell'amministrazione, data appunto la duplice natura, politico-amministrativa oltre che giuridica, dei consigli stessi. Il 4 novembre 1521, per eliminare «varios abusus, qui in dies committuntur in officio secretariatus per nonnullos secretarios ignaros et ineptos», Carlo II decide di riunificare la segreteria e limitarne l'organico. Il duca nomina individualmente e a vita dieci segretari, che dovranno redigere «in uno loco, sive scribania» tutte le lettere da spedire a suo nome, e gli atti di tutte le cause discusse in consiglio, e suddividersi in parti uguali i relativi emolumenti in luogo di stipendio; precisando che i primi due che verranno a mancare non saranno sostituiti, così che l'organico, a regime, sarà limitato a otto¹¹².

La riforma della segreteria provocò l'immediata reazione dei Tre stati piemontesi, che già l'anno seguente protestavano contro questa «retractionem secretariorum et unionem scribanie», sottolineando come fosse assai più comodo per tutti «si secretarii sint in numero libero et scribanie separate». Carlo II, con l'usuale debolezza, accondiscese e ordinò «quod unio secretariorum facta dissolvatur», accettando poi specificamente di accrescere il numero dei segretari addetti al Consiglio cismontano. Ma nella protesta dell'assemblea importa altresì osservare che la segreteria è qui descritta come il maggior vivaio di personale per il servizio ducale, una vera e propria, seppure informale, scuola di amministrazione pubblica: non conviene al duca, si osserva, limitare il numero dei segretari, perché fra loro «per aliquos subditos ponentur filli eorum ad doctrinam seu praticam, qui illas sequentes fient homines docti et pratici promptioresque ad prestandum servitutem i. dominationi vestre ac ad relevandum parentes et affines totamque patriam»¹¹³.

Quest'ultima osservazione è indicativa del potere e del prestigio ormai riconosciuti ai segretari ducali. Certo, già nel Quattrocento ci sono personaggi che della qualifica di «secretarius domini» sanno approfittare fino a inserirsi nella ristretta cerchia dei più intimi consiglieri del duca, acquistando un'influenza politica del tutto sproporzionata alla loro originaria condizione sociale; ma uomini del genere sono ancora rari, e quel che è peggio rischiano di finir male, per il risentimento che la loro carriera suscita nell'ambiente di corte: come dimostra il caso del segretario Guillaume Bolomier, giustiziato in seguito a un intrigo nel 1446¹¹⁴. All'inizio del Cinquecento, invece, figure del genere sono ormai accettate come indispensabili nell'organigramma dello stato, e la loro ascesa risulta irresistibile. Al fianco di Carlo II si staglia nettamente la figura del segretario influente, personalmente vicinissimo al principe e in grado di comportarsi a tutti gli effetti come un ministro, oltre che di trarre un cospicuo tornaconto personale, con personaggi quali il Vulliet, il Trolliet e lo Châtel¹¹⁵.

Si tratta del resto di un'evoluzione in qualche misura prevista e codificata dal duca. Nel 1505, di fronte a una richiesta dei Tre stati cismontani, Carlo II stabilisce che querelanti e postulanti potranno sì rivolgersi, per la spedizione dei loro atti, al segretario di loro scelta, ma con l'eccezione degli atti di investitura, franchigia e conferma, «secretariis suis Camere, videlicet Trolliet et Vulliet, per eum donatis». Nell'editto del 1521 si ribadisce che gli emolumenti delle «literae grossae», e cioè, come chiarisce una circolare esplicativa, le patenti di nomina, d'investitura, d'indulgenza e di remissione, sono riservati al primo dei dieci segretari, Jehan Vulliet appunto, «secretario nostro Camere»; il quale gode anche, unico fra i segretari, di un regolare stipendio in aggiunta agli emolumenti citati¹¹⁶.

Appare insomma evidente che Carlo II aveva creato per qualcuno dei suoi segretari una posizione nettamente privilegiata rispetto agli altri, indicata appunto dalla qualifica di «secretarius Camere» e poi anche, quando a goderne sarà rimasto il solo Vulliet, da quella di «primarius secretarius», destinata ad affermarsi in futuro. E infatti nel 1559 Emanuele Filiberto, riferendosi espressamente alla riforma paterna, confermerà a Hugues Michaud l'ufficio di «secretarius primarius noster, seu Camerae nostrae», con le stesse prerogative di cui godevano in precedenza il Vulliet, e poi il figlio di questi, PierreHercule, che gli era subentrato, «primi secretarii». È dunque all'età di Carlo II che va attribuito, come in altri casi, l'avvio delle riforme poi regolarizzate da Emanuele Filiberto, prefigurando la costituzione in età moderna della Segreteria di stato, con funzioni pienamente ministeriali¹¹⁷.

4.5. La Camera dei Conti¹¹⁸

L'ufficio finanziario più importante del ducato è la Camera dei Conti, sviluppatasi a partire dalla fine del Duecento e incaricata di controllare la contabilità di tutti i funzionari, dal cancelliere all'ultimo dei castellani. Se non ogni anno, come si sarebbe dovuto fare in teoria, almeno ogni due o tre anni, e comunque alla scadenza del loro mandato, tutti gli ufficiali fra le cui mani passava in un modo o in un altro il denaro del principe, rendevano i loro conti a Chambéry, e gli uditori li approvavano dopo averne controllato in dettaglio il contenuto. Quest'istituzione, che in media controllava almeno un conto al giorno, era l'unico ufficio in grado di avere una visione d'insieme tanto dell'estensione dei domini del principe, quanto dell'entità del suo bilancio e della composizione del personale amministrativo; ed è questo il motivo principale per cui Chambéry,

dove la Camera continuò a risiedere fino al 1536, ha potuto essere considerata come la capitale del ducato¹¹⁹.

I rotoli dei conti erano ricevuti da «clerici et receptores», il cui numero tendeva a crescere nel tempo, nonostante qualche tentativo di bloccarlo: «quil hayt vhuyt clers per recepvoir les comptes, et non plus», si ordinava nel 1389. Nella stessa occasione si stabilì che l'esame dei conti, compiuto, in origine, da consiglieri comitali scelti di volta in volta, fosse d'ora in poi affidato a un personale specializzato, con l'istituzione di quattro uditori professionali o «magistri computorum»; Amedeo VIII ribadì più tardi che essi dovevano essere scelti in base alle competenze tecniche, «in arte carculationis et computendi [...] idoneos»¹²⁰. Peraltro la responsabilità politica della Camera era tale da non poter essere lasciata interamente sulle spalle di questi tecnici, approdativi per lo più dopo aver esercitato uffici di segreteria o di tesoreria. Nel secondo decennio del Quattrocento è perciò istituito il presidente della Camera dei Conti, che significativamente non è mai reclutato fra gli uditori, ma è un nobile o un giurista di spicco, di solito già munito di esperienza politica nelle giudicature territoriali o nel Consiglio ducale. Il prestigio di questa figura riflette l'importanza politica di un'istituzione alla cui sorveglianza sono sottoposti tutti gli uffici e gli ufficiali del ducato¹²¹.

Il controllo esercitato dalla Camera era del resto l'unica forma di sindacato cui fossero sistematicamente soggetti gli ufficiali sabaudi¹²²; e non sorprende che mentre a quel controllo essi opponevano una sorda resistenza, il duca si sia proposto di rafforzarne l'efficacia. Un intervento particolarmente articolato in questo senso si ebbe nel 1460, quando il duca Ludovico rilevò che molti ufficiali, rimasti in debito nell'esercizio delle loro funzioni, non avevano i mezzi per regolare i conti, e perciò anche quando la Camera li trovava in difetto era impossibile recuperare da loro il dovuto. Per risanare questo disordine il duca stabilì che d'ora in poi ogni ufficiale, al momento di prendere possesso dell'ufficio, avrebbe dovuto presentare un'adeguata cauzione o fideiussione alla Camera; quanto agli ufficiali attualmente in carica, entro tre mesi il presidente e gli uditori dovevano costringerli a presentare analoga fideiussione, e comunicare al duca la lista degli inadempienti, «ut ad dicta officia possimus de aliis ydoneis personis providere»¹²³.

La medesima ordinanza stabiliva che poiché alcuni ufficiali erano rapaci nelle esazioni e spogliavano ingiustamente i sudditi, mentre altri «ita difficiles morosi et tardi sunt ad computandum in dicta Camera nostra» che il duca impiegava anni e anni per recuperare ciò che gli era dovuto, «et nos peccuniis nostris egemus et alii de nostro fruuntur et gaudent», d'ora in poi la Camera avrebbe dovuto vigilare sulla regolare presentazione dei conti. Ogni anno a luglio o ad agosto il presidente doveva trasmettere al duca la lista degli ufficiali che avevano presentato regolarmente i conti e contro cui non c'erano lagnanze, e quella dei reprobi «qui rapaces censeantur vel morosi et deficiles in redicione predicta», così da permettere di prendere adeguati provvedimenti.

Ordinanze come questa testimoniano un'indubbia pressione sugli ufficiali perché presentassero i loro conti ogni anno, e anche perché si mantenesse una certa regolarità dell'anno finanziario, cominciandolo sempre a una stessa data. La prassi, tuttavia, era molto più irregolare, e non solo per l'impossibilità di osservare un anno finanziario standard, dato che i funzionari, personalmente responsabili della contabilità, potevano essere sostituiti in qualunque momento. La tendenza a presentare i rendiconti in ritardo e, appena possibile, a cumulare due o anche più anni in un unico conto, continua immutata anche dopo il 1460; la Camera stessa, d'altronde, sembra essersi trovata in sistematico ritardo, tanto che potevano passare molti anni fra la consegna d'un conto e la chiusura del controllo, sempre datata e controfirmata dagli uditori responsabili.

Ma come avveniva, materialmente, l'esame dei rendiconti? Ogni ufficiale conservava le pezze d'appoggio di tutte le entrate e uscite del suo esercizio, e al momento opportuno redigeva il rendiconto su questa base, elencando prima tutte le entrate e poi tutte le uscite, convertendo le cifre in moneta di conto e calcolando la differenza. Rendiconto e pezze d'appoggio erano poi trasmessi a Chambéry, dove il personale della Camera verificava la regolarità del conto; solo dopo questo riscontro procedeva a compilarne una versione definitiva, cuciva i fogli in forma di rotolo e li archiviava. Per lo più sono queste versioni già controllate e, per così dire, ripulite quelle che si sono conservate fino ad oggi¹²⁴.

Nell'ordinanza già citata del 1460, Ludovico intervenne anche sulle modalità di controllo, esortando la Camera a sempre maggior severità nel verificare le affermazioni degli ufficiali. Così, ad esempio, «quia plures sunt officiarii qui in computis suis reddendis dicunt 'de tali re nichil computat quia nichil recepit etc.'», il presidente e gli uditori non dovevano più accontentarsi di tali giustificazioni generiche, o del rimando a conti precedenti, ma «diligenter investigare fundamentalem racionem quare non computetur». E ancora, poiché era ufficialmente ammesso che ogni castellano potesse spendere ogni anno fino a dodici fiorini per la manutenzione ordinaria del castello, il duca constatava non senza stupore che tutti i castellani senza eccezione dichiaravano ogni anno d'aver speso a tale scopo esattamente quella somma, «licet persepe ad veritatem illos non implicent»; la Camera avrebbe dovuto perciò inviare entro tre mesi in ogni balivato un commissario con l'autorità di verificare le condizioni dei castelli e se necessario mettere sotto processo i castellani.

Disposizioni di questa natura ampliavano considerevolmente, sulla carta, le attribuzioni della Camera, trasformandola in un organo di controllo non soltanto contabile, ma giudiziario; e si comprende allora perché il suo presidente fosse così spesso un giurista. Non bisogna però sopravvalutare la reale capacità d'azione della Camera in caso di contrasto con gli ufficiali soggetti al suo controllo. L'analisi dei rendiconti dimostra che le eventuali irregolarità non risolte in sede di verifica venivano semplicemente annotate sul conto, in attesa che qualcun altro chiamasse l'ufficiale a risponderne; cosa che, nonostante la volontà spesso enunciata dai duchi, non doveva capitare di frequente, dato che annotazioni di questo tipo si ritrovano spesso ricopiate tali e quali in parecchi conti consecutivi del medesimo ufficiale, al pari di crediti non liquidati e passività non colmate.

Sembra di poter concludere che l'intervento tecnico della Camera dei Conti, benché in sé importantissimo e tutelato da precise disposizioni sovrane, non era di per sé sufficiente a mettere in movimento un processo di contestazione in grado di condurre alla rimozione degli ufficiali infedeli: una scelta di questo genere era sempre politica. Non per nulla i casi, tutt'altro che infrequenti, di ufficiali messi sotto inchiesta con l'accusa di malversazioni procedono di solito da proteste e ricorsi delle comunità locali; che poi tali processi si concludano con una condanna o, più spesso, con un'assoluzione parrebbe dipendere, ancora una volta, dalla volontà politica del principe e dai fattori clientelari messi in gioco, assai più che dalla valutazione tecnica della Camera.

4.6. La tesoreria

L'organizzazione della tesoreria generale di Savoia risale alla prima metà del Trecento. Già sotto Amedeo V un ricevitore generale era incaricato di incassare le entrate provenienti dagli uffici locali, ma lo *status* di questi personaggi, come pure la conservazione dei loro conti, appare ancora piuttosto precario. Il ricevitore in carica dal 1353, Nicod François, è il primo a portare il titolo di tesoriere generale di Savoia, che sarà poi regolarmente attribuito a tutti i suoi successori; fin verso la fine del Trecento più d'uno di costoro, come il famoso Pierre Gerbaix, che tenne la tesoreria per ben diciannove anni, dal 1358 al 1377, risulta contemporaneamente uditore dei conti, il che lascia pensare che in questa prima fase il conte abbia giudicato opportuno servirsi dei suoi specialisti in materia di contabilità per centralizzare in qualche modo le entrate e le uscite. Ben presto, però, debbono essere apparsi chiari i rischi di questo cumulo di funzioni: i tesorieri generali, a partire dal regno di Amedeo VIII, non potranno più accedere alla Camera dei Conti se non dopo aver abbandonato la tesoreria¹²⁵.

Come in buona parte dei principati territoriali coevi, l'organizzazione della finanza sabauda passa attraverso una molteplicità di circuiti. Anche senza considerare le entrate straordinarie procurate dalla riscossione dei sussidi, nonché dal ricorso sistematico e incontrollato a prestiti privati, gli introiti ordinari del principe risultano di natura eterogenea: vi rientrano sia rendite demaniali, come l'affitto delle vigne, dei prati e dei mulini di proprietà del principe; sia proventi di natura signorile, come decime, bannalità, condanne giudiziarie; e, ancora, *introgia* feudali, diritti di mercato, dazi, gabelle, pedaggi. La riscossione di queste entrate è affidata per lo più agli ufficiali locali, che ne rendono conto alla Camera dei Conti, e trasmettono il denaro alla tesoreria, ma non

prima di aver dedotto l'occorrente per le spese di gestione del loro ufficio, compresi i salari. Ed egualmente alla tesoreria i ricevitori dei sussidi e gli uomini d'affari che prestano al principe debbono consegnare, in linea di principio, il denaro raccolto.

La tesoreria rappresenta dunque in realtà soltanto l'ufficio in cui confluiscono i redditi straordinari e le eccedenze degli ordinari, sulla cui riscossione il tesoriere non esercita alcun reale controllo; il suo compito consiste nel contabilizzare il denaro così risparmiato, e nell'autorizzarne l'impiego per tutte quelle spese straordinarie che possono occorrere, nonché per il pagamento dei salari dell'amministrazione centrale e delle pensioni concesse dal principe. Alcuni capitoli di spesa, in particolare gli *hôtels* del duca e dei suoi familiari e le spese di guerra, erano poi affidati a tesorieri particolari, cui il tesoriere generale si limitava a trasmettere le somme richieste, senza dover rendere conto in dettaglio del loro impiego¹²⁶.

Cominciamo allora a comprendere perché il tesoriere generale, pur godendo di un salario annuo inferiore solo a quello del cancelliere, occupasse un rango piuttosto basso nella gerarchia degli uffici delineata dai *Decreta* del 1430, come risulta dalle distinzioni onorifiche che gli erano accordate; e perché i tesorieri uscenti accettassero così spesso l'ufficio di uditore dei conti, che a prima vista potremmo ritenere inferiore per importanza. Piuttosto che un embrionale ministro delle finanze, il tesoriere non era altri, in linea di principio, che l'uomo incaricato di tenere la borsa del principe e di documentare tramite i propri impiegati ogni spesa effettuata da quest'ultimo. Né andrà trascurato il fatto che agli occhi del duca il criterio più importante per la nomina del tesoriere era di individuare un candidato munito di larga disponibilità finanziaria, e in grado di avanzare ampiamente del suo per sopperire a qualsiasi necessità: in uno stato che, diversamente da Firenze o Venezia, non disponeva di un consolidato meccanismo di debito pubblico, la tesoreria era anche, e forse soprattutto, il tramite che permetteva al duca di mantenersi in relazione con i finanzieri dei suoi domini e di drenare le loro risorse¹²⁷.

Al tempo stesso, però, la tesoreria rivestiva un'importanza politica indiscutibile, attestata dalla frequente presenza del tesoriere alle sedute del consiglio, e destinata a crescere col tempo. Dopo la metà del Quattrocento il tesoriere, reclutato sempre più spesso in seno alle oligarchie urbane piemontesi, tende a configurarsi come uno degli uomini più potenti del ducato, di pari passo col peso crescente riconosciuto a quelle oligarchie nella vita dello stato, ma anche col progressivo deteriorarsi delle finanze sabaude, e col sempre maggior bisogno di denaro che attanaglia il duca. Non sono pochi, ormai, i tesorieri capaci di acquistare titoli e giurisdizioni e di fondare vere e proprie dinastie signorili. Valga per tutti il caso di Sebastiano Ferrero, che compare come ricevitore del sussidio a Biella nel 1475, dal 1487 è tesoriere generale e acquista le signorie di Candelo, Gaglianico e Bardassano, passando poi al servizio del re di Francia come tesoriere generale del ducato di Milano¹²⁸.

Conclusione

Nell'ultimo quarto di secolo abbiamo assistito a una straordinaria fioritura di studi sull'amministrazione degli stati regionali del tardo Medioevo. Non c'è praticamente stato principesco o cittadino, al di qua e al di là delle Alpi, su cui non disponiamo ormai di ricerche approfondite. In questa situazione, l'esigenza di introdurre una prospettiva comparativa è sempre più sentita, a livello nazionale e internazionale, e ha già dato luogo a importanti convegni e pubblicazioni collettive: una tendenza che con ogni probabilità è destinata ad accentuarsi nel prossimo futuro. Proprio per questo, già dieci anni or sono Guido Castelnuovo e io ci azzardammo a proporre una prima analisi, provvisoria ma sistematica, delle istituzioni sabaude tardomedievali, con l'intenzione dichiarata di inserire questo principato dalla natura così composita, né del tutto francese né del tutto italiano, nella discussione italiana ed europea sullo stato regionale¹²⁹.

In queste pagine ho voluto presentare un aggiornamento, e in qualche misura un ripensamento, di quel primo tentativo; condizionato, com'era inevitabile, dalle strade che la nostra ricerca ha preso nel frattempo. Castelnuovo ha sviluppato la sua riflessione soprattutto sul periodo che va dalla fine del Duecento alla metà del Quattrocento; un periodo che i suoi studi hanno ormai illuminato da una molteplicità di punti di vista. In questa sede ho cercato di evidenziare maggiormente l'evoluzione delle istituzioni sabaude nel corso del secondo Quattrocento e del primo Cinquecento,

in un'età, cioè, tradizionalmente poco considerata dalla storiografia sabauda. Mi auguro che questa prospettiva abbia consentito di evidenziare con maggior chiarezza il nesso fra le riforme di Emanuele Filiberto e il complesso sistema istituzionale preesistente, corrodendo le convenzionali barriere cronologiche, particolarmente deleterie quando cerchiamo di comprendere quella forma peculiare di stato, fiorita fra il XIII e il XVIII secolo, che per comodità possiamo designare con l'etichetta di stato principesco.